CAMERA DEI DEPUTATI N. 1211

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GITTI, BELOTTI, BIAGGI NULLO, COLLEONI, DE ZAN, FADA, PEDINI, VICENTINI, RAMPA, SCAGLIA, SALVI, ZUGNO.

Presentata il 10 aprile 1964

Norme per l'esercizio venatorio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I vari tentativi per presentare un organico disegno di legge per aggiornare le norme relative alla protezione della selvaggina e all'esercizio della caccia e dell'uccellagione dal 1939 in avanti non ebbero mai la possibilità di completare l'*iter* della legge ed ogni progetto decadde, lasciando i singoli proponenti e gli appassionati tutti nella speranza di una futura migliore occasione.

Infatti la legge 5 giugno 1939, n. 1016, che con varie modifiche tra cui quella con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, costituisce il gruppo di norme tuttora imperante nella nostra Repubblica, viene considerata giustamente dagli ottocentomila e più cacciatori italiani, ormai vecchia ed inadeguata alle esigenze naturalistiche - ornitologiche del momento e alla funzionalità degli attuali organi preposti ad un regolare espletamento di ogni attività venatoria.

* * *

Con la presente proposta di legge si è voluto salvaguardare il tradizionale e secolare esercizio venatorio della piccola caccia che è quello praticato dalla grande maggioranza dei titolari di concessione governativa e per di più dai meno abbienti, cioè di coloro che non hanno la possibilità di esercitare cacce più onerose, come quella con il cane o in riserva.

Le ragioni che avevano ispirato le precedenti proposte si basavano su un mal compreso protezionismo d'ispirazione straniera e di Enti protezionistici logicamente per principio contrari alla caccia; le stesse proposte si volevano giustificare con la necessità di salvaguardare gli uccelli insettivori che « si ritenevano in diminuzione e soprattutto utili all'agricoltura ».

Si può osservare che il sentimentalismo per i piccoli uccelli diffuso in diverse nazioni europee e la conseguente avversione per la loro uccisione si spiega con il fatto che in quelle regioni si esercitano solo cacce a animali più grossi; in Italia invece, dove è consuetudinaria la piccola caccia ai migratori, perché abbiamo un *habitat* estremamente scarso di selvaggina stanziale, tali sentimenti generalmente sono più vivi per l'uccisione di specie di grossa mole che trovano una morte più lenta e più penosa.

Si tratta pertanto di sentimentalismi che derivano dalle differenti forme di caccia praticate che non possono commisurarsi alla mole degli animali che formano oggetto delle stesse o generalizzarsi perché porterebbero a dei paradossi, come ad esempio, a commuoverci per la pesca dei piccoli pesci e a chiederne per gli stessi il divieto di pesca.

Inoltre risulta infondata l'asserzione che i piccoli uccelli siano in diminuzione perché

le statistiche delle uccellande e le relazioni non sospette di osservatori ornitologici di oltr'Alpe (vedasi ad esempio *Sanmelbericht der Schweizerischen Vogalwarte Sempach für di Iahre 1959 und 1960*) *dimostrano il contrario.*

Superata è poi la convinzione (d'altra parte controversa anche per il passato) che gli uccelli siano preziosi per l'agricoltura in quanto utili per la lotta antiparassitaria. Su questo punto ormai più non insistono né gli entomologi, né i più tenaci protezionisti anche in considerazione dell'efficacia di moderni trattamenti anticrittogamici ormai usati ovunque.

La legge già protegge un certo numero di uccelli che si devono considerare tuttora utili in quanto distruggono gli insetti delle conifere e delle piante dei boschi ove non opera l'azione dell'uomo con gli anticrittogamici.

Nella presente proposta si sono tuttavia incluse nell'articolo 3 per condiscendenza verso i naturalisti protezionisti molte altre specie di silvidi così che ora il numero dei piccoli uccelli, di cui è precluso la caccia, è piuttosto rilevante.

Inoltre deve tenersi presente che ora anche in Italia i piccoli uccelli migratori, il cui esercizio venatorio non si svolge ovunque, hanno un vastissimo territorio ove vivono o sostano indisturbati e precisamente: zone 23 (o zone di protezione) le zone 52 (di ripopolamento e cattura) nelle bandite di caccia, nelle bandite demaniali, nelle riserve di caccia, che in talune regioni e province occupano quasi la totalità del territorio (Trentino 94 per cento, Friuli e Venezia Giulia 61 per cento, vedasi *pubblicazione indagini statistiche ed enologiche sui territori vincolati a protezione della selvaggina* del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'Università di Bologna, 1960).

Quanto sopra esposto dimostra al legislatore non solo come possano ritenersi sufficienti agli effetti della protezione degli uccelli migratori nella maggior parte delle regioni italiane i territori attualmente preclusi alla libera caccia, ma anche come ulteriori estensioni del regime vincolistico si renderebbero impopolari in quanto porterebbero grave intralcio all'esercizio venatorio della maggioranza dei cacciatori italiani, (costituita dal ceto meno abbiente, operaio e contadino) che non hanno le possibilità di sostenere gli oneri di spese di viaggio per trasferirsi a caccia nei territori liberi.

Si è del parere che restrizioni debbano essere apportate alla caccia di alcune specie nel periodo invernale-primaverile (nella quale stagione solamente gli uccelli possono ancora esercitare un'opera utile nella lotta antiparassitaria) e così nell'articolo 15 della presente proposta, che sostituisce l'articolo 12 della vecchia legge, non è consentita la caccia al merlo in quanto precoce nella nidificazione, alla lodola e al fringuello. Si può rilevare con soddisfazione che in questi ultimi anni si è notata una tendenza specialmente per la loro particolare posizione geografica, nelle province dell'Italia settentrionale, a consentire dopo il 31 dicembre la sola caccia alle cesene.

Con questa nuova proposta di legge, agli articoli 11 e 84, si vuol rendere più concreta la collaborazione dell'uccellagione e della piccola caccia agli studi sulle migrazioni degli uccelli.

Il contributo dato indirettamente dall'esercizio venatorio italiano a queste ricerche è già stato notevole in quanto, essendo la caccia a molte piccole specie esercitata in Europa su limitatissimi territori, le segnalazioni di riprese dei piccoli uccelli migratori inanellati provengono in gran parte dall'Italia e in queste comunicazioni la scienza trae cognizioni di grande interesse scientifico.

Si passerebbe ora, con quanto da noi proposto, ad una fase di collaborazione diretta con la partecipazione delle uccellande agli inanellamenti da effettuarsi con le opportune garanzie di controllo e con un contributo obbligatorio di ogni cacciatore a favore del Laboratorio di zoologia dell'Università di Bologna per il potenziamento della ricerca scientifica.

* * *

I parlamentari chiamati a legiferare in materia venatoria non possono esimersi oltre che da considerazioni naturalistico-ornitologiche anche dell'esaminarne alcune di carattere economico-sociale che con la caccia sono strettamente legate. Innanzi tutto la caccia – e con questo appellativo ci riferiamo alla cattura degli uccelli o della selvaggina in genere sia con armi da fuoco sia con reti – va considerata al pari della pesca come uno svago e forse il più sano – moralmente e fisicamente – al quale si dilettano moltissimi cittadini di tutte le classi sociali. E questo ha importanza anche agli effetti di quel sempre maggior « tempo libero » che la nostra società è riuscita fortunatamente a ottenere per tutti, ma la cui occupazione va diventando un problema di non facile soluzione.

Abbiamo detto che la caccia è uno sport popolare e pensiamo che questo sia fuori discussione visto che le licenze di caccia e di uccellagione sono state nel 1963 circa un milione, ma vi è un aspetto a questo proposito che va posto in giusta luce e cioè che alcune forme di caccia, nell'ultimo mezzo secolo, si sono letteralmente proletarizzate. Alle classi abbienti si sono infatti sostituite, nel praticare questi tipi di caccia, quelle più povere della collettività: ci riferiamo a quelle cacce così dette di « insidia » e precisamente quelle che si avvalgano di richiami vivi e che vengono effettuate con fucili o con reti in luoghi all'uopo predisposti o in forma vagante.

Era, alcune decine d'anni orsono, il padrone del fondo agricolo che si dilettava in questo sport, ora invece è il contadino o il coltivatore diretto che, mentre prima in molti casi si vedeva costretto a fare del bracconaggio, si reca nei mesi «autunno-inverno» al capanno o al roccolo. E, specialmente in questo secondo caso ed in zone montane, l'uccellagione quasi sempre non è fine a se stessa, ma serve per integrare il non certo largo bilancio familiare.

Altre argomentazioni esistono naturalmente di carattere economico a considerare con molta prudenza qualsiasi innovazione in questo settore.

L'importanza sul piano turistico delle mostre mercato degli uccelli da richiamo, che annualmente si tengono in numerose borgate dell'Italia settentrionale e centrale è troppo ovvia, perché la si debba illustrare ed è quindi a solo titolo di curiosità che segnaliamo che ad Almenno San Salvatore in occasione della tradizionale « Fiera » in un solo giorno affluirono nel 1963 ben 30 mila visitatori.

Oltre gli aspetti turistici legati con la « piccola caccia » e con la uccellagione, vi sono quelli più tipicamente venatori quali la fabbricazione di armi e di reti. Non è facile fare un calcolo numerico esatto delle maestranze legate a queste industrie visto la grande diffusione dell'artigianato, talora anche a carattere familiare, in questo campo tuttavia riteniamo che con una approssimazione in sensibile difetto si possa far ascendere a 200.000 il numero delle persone legate alla fabbricazione ed alla riparazione delle armi e delle reti.

Ed a questi si aggiungono i lavoratori delle fabbriche di polveri da sparo, di pallini, di bossoli e di tutte quelle attività collaterali che con la caccia e l'uccellagione hanno addentellati talora di grande importanza.

Basti ricordare quegli artigiani (e sono più numerosi di quanti si creda) che si dedicano alla costruzione delle gabbie per i richiami e tutta quella attività commerciale che fiorisce nel periodo di caccia e che ha per oggetto la compra-vendita di uccelli morti e vivi.

Abbiamo in questa nota soltanto sfiorato i principali problemi che la nuova legge approfondisce ma riteniamo sia di estrema importanza la raccomandazione di affrontare il problema con molta serietà e cautela, perché non si tratta solo di coordinare e regolamentare uno svago ma v'è qualcosa di più, vi è il lavoro di migliaia e migliaia di persone che un errore di impostazione potrebbe compromettere.

* * *

Il nuovo progetto di legge sulla caccia che ci si permette di presentare all'attento esame della onorevole Commissione trae il suo motivo ispiratore da un necessario bisogno di una nuova e più sostanziale organizzazione del vasto campo venatorio.

Si è cercato innanzitutto di suddividere i 99 articoli del progetto in sette titoli che involgono specificatamente le disposizioni generali e la protezione della selvaggina; l'esercizio venatorio; la produzione e il ripopolamento della selvaggina; la vigilanza e le sanzioni; gli organi delle pubbliche amministrazioni e le loro facoltà; ed infine le disposizioni complementari e transitorie.

La vastità della materia ha poi reso necessario la suddistinzione della stessa in vari capi, che racchiudono in un preciso ed organico succedersi le varie norme, improntate sul presupposto di un doveroso rispetto degli interessi di ogni tipo di caccia e di uccellagione, nel preciso limite di una biologica salvaguardia delle varie specie.

Si è così con una innovazione più formale che sostanziale rispetto all'attuale testo unico, suddivisa la selvaggina in protetta (articolo 3) e pregiata (articolo 4) (e cioè la cosiddetta nobile e stanziale), elencando nella prima alla lettera *m*) una serie precisa di uccelli che per le loro caratteristiche si è pensato di lasciarle sotto la perenne protezione della legge e ciò in modo più organico di quanti prima avessero proposto con una non dettagliata indicazione delle varie specie, di cui si chiedeva il divieto assoluto di caccia e cattura.

Per la selvaggina pregiata, elencata all'articolo 4, si è data poi grande importanza alla

regolamentazione del suo esercizio venatorio e ai periodi di caccia fissati all'articolo 15, mentre norme precise e più severe sono dettate contro i contravventori.

Così pure è stata presa nella giusta attenzione la regolamentazione della uccisione e cattura dei predatori (articolo 9) e quella della custodia di cani (articolo 12), mentre si è introdotto una nuova disposizione (articolo 11) per quanto riguarda l'uccellagione per scopi scientifici.

Quanto proposto avrà una notevole importanza nel campo scientifico ed un interesse che andrà oltre i confini nazionali in quanto l'inanellamento controllato di un grande numero di uccelli da tante località (dalle Alpi alla Sicilia) porterà l'Italia ad uno dei primi posti in Europa per questa sperimentazione sulle piccole specie, che sono le più interessanti dal punto di vista migratorio.

Inoltre l'inanellamento obbligatorio in ogni stagione venatoria di tutti gli esemplari di una specie di silvidi, di anno in anno indicata dal Laboratorio di zoologia di Bologna, darà un importante apporto alla conoscenza della migrazione di specie, di cui finora la modesta sperimentazione eseguita, ha dato scarsi risultati.

La trasmissione al Laboratorio di zoologia di Bologna di dettagliate notizie sulla migrazione degli uccelli farà sì che molte uccellande italiane assumano in un certo senso il carattere di naturali osservatori ornitologici e renderà un prezioso servizio per l'incremento di quelle importanti ricerche, che hanno distinto l'attività dell'Istituto di Bologna. Infine il dovuto controllo dei lanci renderà sicura e precisa la collaborazione richiesta dalla legge.

* * *

Il titolo secondo « Esercizio venatorio », delimita in modo chiaro che cosa si debba intendere per terreno libero alla caccia (articolo 13) introducendo nelle zone precluse al libero esercizio le « oasi di protezione » (articolo 60) che possono essere costituite una per ogni provincia dal Ministero dell'agricoltura e foreste su proposta del Comitato provinciale caccia, sentito il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia e la cui superficie non debba essere superiore ai duemila ettari.

Si è cercato poi di evidenziare (articolo 13) in un quadro organico e preciso l'esercizio di caccia (ogni atto diretto alla uccisione di selvaggina mediante impiego di armi o di altri mezzi) da quello della uccellagione (ogni atto diretto alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di reti o di altri mezzi idonei) e ciò per improntare a maggiore chiarezza tutta la legge, evitando illogicità di disposizioni tanto è diverso nelle forme e nelle tradizioni del popolo italiano l'esercizio di queste.

Con lo statuire questa netta divisione fra le due forme dell'esercizio venatorio si vuole necessariamente ammettere come anche il loro esercizio nel tempo sia diverso e vario soprattutto per le condizioni in cui si vengono a trovare le specie della selvaggina pregiata e quelle della selvaggina di passo o migratoria. Se per la prima è giusto e utile per una maggiore salvaguardia di tutto il patrimonio faunistico consentire il suo esercizio solo dal 1° settembre, lasciando ai presidenti di ogni Consiglio regionale, sentito il parere dei presidenti del Comitato provinciale della caccia di posticiparlo quando ciò sia richiesto da particolari esigenze, per quanto invece riguarda l'uccellagione, la stessa anche per la sua funzione scientifica che da questo progetto promana chiaramente, pare giusto permetterla per legge dal 15 agosto.

Infatti il suo esercizio basato sul passo delle varie specie non può minimamente intaccare l'equilibrio biologico in natura, perché non si può sapere in anticipo come avverrà di anno in anno la migrazione delle stesse soprattutto per quanto riguarda i cosidetti estatini.

Invece si può sapere per certo che dal primo settembre lepri, starne, fagiani sono in generale pronti all'esercizio venatorio, mentre per i casi eccezionali, soprattutto di carattere stagionale, viene data ai presidenti dei Consigli regionali la possibilità di una posticipata apertura.

Fra le eccezioni, tenute ferme invero quelle di cui all'articolo 12 della attuale legge, è da considerarsi attentamente quella di cui alla lettera *a*) che per l'identità di esercizio della caccia da appostamenti alla minuta selvaggina di passo a quella dell'uccellagione è parso più che mai legittimo proporre il suo inizio alla stessa data del 15 agosto per gli interessi proprî di un gran numero di appassionati. Costoro trovano infatti nei giorni delle ferie estive un sano divertimento, che non intacca l'*habitat* della selvaggina pregiata e che permette il mantenimento di una tradizionale forma di caccia, rappresentante, per le popolazioni, soprattutto della Lombardia, del Veneto della Liguria e della Toscana, notevole importanza economica.

Gli appostamenti di cui sopra dovranno infine essere denunciati al Comitato provinciale della caccia, sia per permettere una adeguata sorveglianza del loro esercizio, sia per evitare che per la circostanza sorgano appostamenti improvvisati da dove è possibile insidiare la selvaggina pregiata.

Gli ultimi commi di questo importante articolo, visto alla luce della formazione delle regioni, prendono in esame l'ulteriore esercizio nel tempo di particolari forme di caccia e di uccellagione.

La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza (articolo 16), e per il rilascio della prima concessione di detta licenza l'interessato dovrà produrre (articolo 17), fra gli altri documenti di rito, certificato di abilitazione all'esercizio venatorio rilasciato dal Comitato provinciale caccia e ciò per una migliore salvaguardia medico-tecnico-legale di detto esercizio.

Circa i mezzi vietati (articolo 22) nulla da innovare rispetto alla passata legge se non un più preciso sistema di «piombatura» o simile dell'arma che consenta agli agenti di vigilanza di constatare l'assoluta impossibilità di alterare la limitata capacità del serbatoio del fucile automatico a coloro che esercitano la caccia nella zona delle Alpi, e ciò per una migliore sicurezza di protezione della selvaggina pregiata.

Si precisa poi il divieto di uso delle reti sussidiarie o passate di maglie inferiori ai millimetri 28 di lato, mentre all'articolo 23 si elenca in modo categorico e dettato da un senso di pratica esperienza i sistemi venatori vietati con una particolare regolamentazione dei mezzi di richiami acustici a funzionamento elettromagnetico o d'altro tipo. Infatti è stato rilevato che se da un punto di vista prettamente venatorio il loro uso toglie all'ambiente circostante quel carattere particolare dato dal canto naturale degli uccelli, da un punto di vista economico sarebbe suggeribile permettere tale impiego, ben s'intende, in periodi di tempo limitati e solamente per alcune specie di uccelli, evitando così di mantenere in gabbia richiami vivi.

La caccia nei fondi chiusi (articolo 26), sempre per la felice ed opportuna distinzione operata fra l'esercizio della caccia e quello dell'uccellagione, subisce una nuova regolamentazione dettata dalla necessità, sentita da molti, di evitare di confondere gli stessi con le zone di riserva. Attualmente infatti avviene che i padroni delle terre si sono serviti dell'attuale norma di cui all'articolo 29, solo per costituire una riserva di caccia, sottraendosi alle limitazioni, ai vincoli ed anche agli oneri statuiti per i comuni riservisti.

Appare di tutta evidenza come la suddistinzione operata tra l'esercizio venatorio della caccia e quello della uccellagione, mentre impone un limite preciso al primo tipo non può statuire un eguale divieto all'esercizio dell'uccellagione, perché per la stessa il fondo chiuso non crea quella particolare situazione di favore più sopra esposta.

Gli altri articoli susseguenti (dall'articolo 27 a quello 34) non fanno altro che precisare divieti a particolari sistemi di caccia e di uccellagione in determinate zone e periodi di tempo.

Al Capo VII vengono considerati la natura, la definizione, i requisiti degli appostamenti fissi di caccia e di uccellagione. Infatti, dopo aver specificato che cosa sia appostamento di caccia e di uccellagione, l'articolo 35 differenzia l'appostamento fisso da quello temporaneo, non discostandosi da quanto statuito all'articolo 16 della legge attuale.

Gli appostamenti fissi sono quelli che oltre ad avere, occorrendo, il riparo in solida consistente materia, o la tina o il natante azionato, abbiano una evidente preparazione di sito e siano destinati all'esercizio venatorio per una intera stagione, mentre tutti gli altri sono considerati temporanei. Se questa suddistinzione opera dal punto di vista prettamente sostanziale per non permettere agli appostamenti temporanei di poter usufruire della zona di rispetto di cui all'articolo 40, dal punto di vista funzionale non è detto che un appostamento per sua natura fisso debba godere di detta zona. Infatti questa è concessa solo a quegli appostamenti considerati dalla legge tali e paganti la relativa tassa per l'apposizione delle tabelle perimetrali di cui all'articolo 47, portanti la scritta «appostamento di caccia» o «appostamento di uccellagione».

Altro argomento di somma importanza viene poi trattato di seguito a queste norme e cioè quello che riflette la particolare formazione e regolamentazione (articolo 42) della caccia nella zona delle Alpi e in determinati territori delle singole province, sempre limitatamente alla selvaggina pregiata. Dette zone, che vengono affidate alla diretta gestione dei Comitati provinciali della caccia, devono nella loro costituzione tenere presente l'*habitat* della selvaggina pregiata alpina e nelle altre zone l'utilità e la convenienza pratica che altre specie di selvaggina pregiata (lepri, fagiani e starne) sia immessa in terri-

torio provinciale con una particolare limitazione nell'esercizio di caccia rispetto al tempo, al luogo e al numero di capi da abbattere. E ciò deve essere ben chiaro, perché non si deve arrivare alle astruse conseguenze di volere regolare come con la presente legge nel medesimo modo anche la caccia alla selvaggina migratoria da appostamenti fissi e l'uccellagione che è ben diversa e diametralmente opposta se non altro per le particolari consuetudini delle zone montane, e ciò soprattutto per il complementare incremento economico a tutti coloro che la praticano.

* * *

Al titolo III (produzione e ripopolamento della selvaggina) viene trattato senza discostarsi sostanzialmente dalla legge tuttora in vigore la regolamentazione delle riserve, bandite e zone di ripopolamento mentre un accenno ulteriore viene fatto con un preciso articolo (articolo 60) alle cosiddette oasi di protezione della fauna anche migratoria, per i motivi ben noti di protezione, più sopra riportati.

Al titolo IV del presente progetto è preso in attento esame il gravoso problema della vigilanza che dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, che ha posto sullo stesso piano giuridico la Federcaccia e le altre associazioni sorte nel frattempo per la difesa specifica degli interessi delle varie categorie dei cacciatori, si è pensato equo affidarlo al Comitato provinciale della caccia, per cui avremo oltre al guardiacaccia delle riserve e delle bandite, solo i guardiacaccia dipendenti dal predetto Ente, che per la sua formazione e costituzione dà piena garanzia per una sollecita ed efficiente vigilanza.

Poteri precisi ed adeguati alla loro funzione sono enunciati all'articolo 64 senza peraltro uscire dai limiti posti dal Codice di procedura penale.

Così si cerca di sveltire l'istituto dell'oblazione nei casi consentiti, mentre le pene sono adeguatamente aumentate per prevenire nei limiti del possibile ogni infrazione.

All'articolo 67 si ammette una particolare forma di oblazione per via breve rispettivamente prevista per l'articolo 12 (custodia dei cani) e per l'articolo 18 (possesso e presentazione delle licenze e di altre autorizzazioni), per cui l'azione penale si estingue, ove il contravventore nel termine di 15 giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi al Comitato provinciale della caccia una somma pari a lire 500.

Per le altre contravvenzioni previste dalla presente legge, che siano punibili con la sola ammenda, è ammissibile l'oblazione nel termine di 10 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione del verbale redatto dagli agenti che constatino la violazione di legge. Il prefetto, a cui il Comitato provinciale della caccia trasmette le domande di oblazione con le sue proposte motivate, può respingere o meno tale domanda.

Qualora invece l'oblazione non possa aver luogo o per la natura della contravvenzione o per l'opposizione del contravventore, il Comitato provinciale della caccia trasmette il verbale all'autorità giudiziaria competente (articolo 69).

Sono pure dettate adeguate norme circa la confisca dei mezzi (articolo 70), la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza (articolo 71).

Una particolare norma è poi stabilita (articolo 72) per la condanna di persona sottoposta alla patria podestà.

* * *

Al titolo V sono prese in considerazione quelle norme che riguardano la funzionalità, competenza e composizione degli organi della pubblica amministrazione, a cui è devoluta la sorveglianza amministrativa di tutto l'esercizio venatorio. Dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, che ha tolto ogni valore di preminenza alla Federazione italiana della caccia, riconoscendo così anche le altre associazioni che sono sorte per la migliore salvaguardia delle varie categorie di appassionati e alla luce dei vari progetti di decentramento regionale per quanto riguarda la materia della caccia e della pesca, si vuole sottoporre all'attento esame dell'onorevole Commissione la nuova formazione dei seguenti organi:

1) Comitato centrale della caccia (articolo 73) il quale ha il compito di dare parere tutte le volte che venga richiesto dal Ministero dell'agricoltura e foreste presso cui è costituito e ha sede. Si compone del presidente nella persona del sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste; di un vice presidente nella persona del direttore generale della produzione agricola, del capo del coordinamento caccia e pesca del Ministero, da cinque esperti in materia venatoria designati da associazioni di cacciatori, da un funzionario del servizio tecnico del Ministero, dal direttore del laboratorio di Zoologia, da un rap-

presentante degli agricoltori e uno dei coltivatori diretti ed infine da un rappresentante E. N. P. A.

Per renderlo più funzionale e più sollecito ai vari incombenti, in seno al Comitato centrale è costituita una sottocommissione i cui membri sono specificati all'articolo in esame. Gli stessi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

2) All'articolo 74 invece si prende in considerazione la formazione dei vari comitati regionali della caccia che sotto la presidenza del presidente dell'Amministrazione provinciale del capoluogo della regione curano limitatamente al loro ambito i vari problemi venatori della regione e le questioni che dovessero essere ad esso sottoposte dal Ministero dell'agricoltura e foreste. Compito precipuo degli stessi è disporre restrizioni particolari ai termini di apertura e di chiusura dell'esercizio venatorio della regione a sensi dell'articolo 15. Alle spese per il loro funzionamento si provvede con i fondi di cui all'articolo 85.

3°) La figura principale di tutta questa piramide organizzativa è senza dubbio il Comitato provinciale della caccia che ha sede in ogni provincia e risulta formato da un Consigliere provinciale, in qualità di presidente, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in qualità di vice presidente, dal capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste; da quattro esperti di caccia e di uccellagione, di cui almeno uno concessionario di riserve di caccia, da un insegnante in scienze naturali, preferibilmente zoologo; da un veterinario, da un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori; da un rappresentante dell'Associazione dei coltivatori diretti.

I compiti di detto Organo sono previsti all'articolo 76 e principalmente deve promuovere e curare ogni iniziativa atta alla tutela ed all'incremento del patrimonio faunistico nazionale.

4°) All'articolo 78 poi si viene a trattare del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia; detto organo svolge un'attività tecnico-scientifica-consultiva, quale ente vigilato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, che stabilisce per statuto il suo ordinamento, coi compiti e la sua sede.

Alle spese per il suo funzionamento, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi in cui all'articolo 85 della presente legge, notevolmente aumentati soprattutto per l'ulteriore sovratassa sulle licenze di uccellagione, che permetterà allo stesso di svolgere una più intensa attività periferica.

Agli articoli 80 e 81 sono poi trattate particolari direttive per la concessione da parte dei sopradetti enti di permessi speciali di cattura e di uccisione di selvaggina anche allo scopo di miglioramento tecnico e per la salvaguardia delle colture.

* * *

Il titolo VI del presente progetto prende in esame il reperimento dei fondi necessari all'organizzazione del settore venatorio, specificando all'articolo 82 a fianco di ogni tipo di licenza per l'esercizio della caccia e del l'uccellagione le singole tasse annuali, mentre all'articolo 83 sono dettate norme precise per quanto concerne le bandite private e le riserve.

All'atto del pagamento di ogni licenza, poi, si richiede il versamento (articolo 84) di una sovratassa nella misura di lire 2.500, mentre un ulteriore contributo, più sopra specificato, è stabilito per concessioni delle licenze di uccellagione, di quagliare, di paretai o panie fisse. Quest'ultima sovratassa da devolversi al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia potrà permettere allo stesso di svolgere una più intensa attività periferica, contribuendo alla necessaria istruzione degli agenti, che sono preposti al controllo degli inanellamenti e incrementando pure, anche con borse di studio, gli studi ornitologici.

Particolari sovratasse sono stabilite per le riserve e bandite.

All'articolo 85 e all'articolo 86 sono dettate precise disposizioni per la ripartizione e la destinazione delle sovratasse in favore del Comitato centrale della caccia, di quello regionale, di quello provinciale e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, e per tutte le altre spese interessanti il servizio della caccia.

I contributi poi ai Comitati provinciali della caccia vengono erogati comunque in misura non inferiore all'80 per cento del provento annuo di tutte le sovrastasse di cui all'articolo 14, e ciò per gli importanti compiti e per la gravosa attività di vigilanza che devono svolgere.

* * *

Nell'ultima parte, infine, del presente progetto sono dettate norme per l'importazione della selvaggina viva (articolo 88) per il commercio della selvaggina morta (articolo 89), innovando alla presente legge per quanto con-

cerne la proibizione dell'esposizione negli esercizi di vendita degli uccelli morti di mole inferiore a quella del tordo, e per la conservazione nei frigoriferi di selvaggina morta (articolo 90).

Per quanto riguarda l'addestramento dei cani da ferma e da gara si rimanda all'articolo 91, mentre per quanto riguarda l'esercizio dei tiri a volo questo è consentito solo con l'uso di passeri, storni e piccioni, purché ne sia dimostrata la legittimità della provenienza.

L'articolo 93 precisa poi che chiunque uccida, catturi, rinvenga uccelli inanellati ed altra selvaggina contrassegnata deve dare notizia al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, e nel caso contravvenga è punito con l'ammenda di lire 1.000.

Gli articoli 94, 95, 96, 97, 98, 99 del titolo VII, capo II, concernono disposizioni transitorie e finali rispetto alla legge tuttora in vigore, per cui si rimanda direttamente alla loro formulazione di cui al presente progetto.

Elenco tasse e sopratasse.

TIPI DI LICENZE PERMESSI	Tassa concessione governativa	Tassa bollo	Sopratassa art. 83	Ente nazionale protezione animali	Laboratorio zoologia	TOTALE
a) Licenza di caccia con uso di fucile a non più di un colpo	6.000	200	2.500	50	50	8.800
b) Licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi	8.000	200	2.500	50	50	10.800
c) Licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi	12.000	200	2.500	50	50	14.800
d) Licenza di porto di fucile per gli agenti di vigilanza per il controllo dei predatori.	1.000	200	—	—	—	1.200
e) Barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi	30.000	200	2.500	50	50	32.800
f) Archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore.	40.000	200	2.500	50	50	42.800
per ogni arma in più	10.000	200	2.500	50	50	12.800
g) Archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso	9.000	200	2.500	50	50	11.800
per ogni arma in più	5.000	200	2.500	50	50	7.800
h) Licenza di uccellagione fissa	25.000	200	2.500	50	2.550	30.300
i) Licenza di quagliara, paretai o panie fisse.	15.000	200	2.500	50	2.550	20.300
l) Licenza di prodina	10.000	200	2.500	50	50	12.800
m) Appostamento fisso	10.000	200	2.500	50	50	12.800
n) Permesso scritto giornaliero riserva . .	1.000	—	—	—	—	1.000
permanente	10.000	—	—	—	—	10.000
Costo libretto per licenza di caccia e di uccellagione lire 120.						

SOMMARIO

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI E PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA

CAPITOLO I. — PATRIMONIO FAUNISTICO.

Articolo 1. — Tutela del patrimonio faunistico . . . . . *Pag.* 13

CAPITOLO II. — LA SELVAGGINA.

Articolo 2. — Definizione della selvaggina . . . . . *Pag.* 13
» 3. — Selvaggina protetta . . . . . » 13
» 4. — Selvaggina pregiata . . . . . » 14
» 5. — Animali predatori . . . . . » 14

CAPITOLO III. — DIVIETO DI UCCISIONE, CATTURA E DETENZIONE DI SELVAGGINA.

Articolo 6. — Uccisione e cattura di selvaggina protetta e cattura di selvaggina pregiata. *Pag.* 15
» 7. — Presa e detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati . . . . . » 15
» 8. — Detenzione di selvaggina protetta e pregiata . . . . . » 16

CAPITOLO IV. — UCCISIONE E CATTURA DEI PREDATORI.

Articolo 9. — Uccisione e cattura dei predatori . . . . . *Pag.* 16
» 10. — Norme per l'uso dei mezzi di cattura di animali predatori . . . . . » 17

CAPITOLO V. — L'UCCELLAGIONE PER SCOPI SCIENTIFICI.

Articolo 11. — Finalità e scopi . . . . . *Pag.* 18

CAPITOLO VI. — CUSTODIA DEI CANI.

Articolo 12. — Custodia dei cani . . . . . *Pag.* 18

TITOLO II.

ESERCIZIO VENATORIO

CAPITOLO I. — ATTI DI CACCIA.

Articolo 13. — Terreno libero alla caccia - Definizione dell'esercizio di caccia . . . . . *Pag.* 19
Articolo 14. — Appartenenza della selvaggina . . . . . » 20

CAPITOLO II. — TERMINI DI CACCIA E DI UCCELLAGIONE.

Articolo 15. — Termini annuali . . . . . *Pag.* 20

CAPITOLO III. — AUTORIZZAZIONI.

Articolo 16. — Licenza per l'esercizio venatorio . . . . . *Pag.* 21
» 17. — Rilascio della licenza . . . . . » 22
» 18. — Possesso e presentazione della licenza ed altre autorizzazioni . . . . . » 22

CAPITOLO IV. — LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO VENATORIO RISPETTO AL TEMPO.

Articolo 19. — Uso dei cani . . . . . *Pag.* 22
» 20. — Il giorno venatorio . . . . . » 23

CAPITOLO V. — LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO VENATORIO RISPETTO AI MEZZI E AI SISTEMI.

Articolo 21. — Mezzi consentiti . . . . . *Pag.* 23
» 22. — Mezzi vietati . . . . . » 23
» 23. — Sistemi vietati . . . . . » 24
» 24. — Porto e trasporto dei mezzi di caccia e di uccellagione in tempo di divieto. . » 25

CAPITOLO VI. — LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO VENATORIO RISPETTO AI LUOGHI.

Articolo 25. — Giardini e parchi di uso pubblico e privato, adiacenze di abitazioni, luoghi di interesse militare e nazionale . . . . . *Pag.* 25
» 26. — Fondi chiusi . . . . . » 25
» 27. — Terreni in attualità di coltivazione . . . . . » 26
» 28. — Luoghi dove si esercita la piscicoltura . . . . . » 26
» 29. — Terreno coperto di neve . . . . . » 26
» 30. — Esercizio venatorio sulle isole e sponde dei fiumi e torrenti in piena . . » 27
» 31. — Divieto di caccia e di uccellagione nei luoghi dove si esercita l'industria della pesca . . . . . » 27
» 32. — Divieto di sparo di armi per incolumità pubblica . . . . . » 28
» 33. — Caccia a cavallo alla volpe . . . . . » 28
» 34. — Divieti di uccellagione . . . . . » 28

CAPITOLO VII. — APPOSTAMENTI DI CACCIA E DI UCCELLAGIONE.

Articolo 35. — Definizioni e caratteristiche degli appostamenti . . . . . *Pag.* 28
» 36. — Consenso del proprietario o possessore del fondo . . . . . » 29
» 37. — Distanze . . . . . » 29
» 38. — Zone di protezione. . . . . » 30
» 39. — Segnali perimetrali per gli appostamenti fissi . . . . . » 30

CAPITOLO VIII. — DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA ZONA DELLE ALPI.

Articolo 40. — La zona delle Alpi . . . . . *Pag.* 31
» 41. — Regolamento dell'esercizio venatorio . . . . . » 31

TITOLO III.

PRODUZIONE E RIPOPOLAMENTO DELLA SELVAGGINA

CAPITOLO I. — BANDITE, RISERVE E ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA.

Articolo 42. — Definizioni e scopi delle bandite e delle riserve. . . . . *Pag.* 32
» 43. — Luoghi preferibili per la costituzione di bandite e riserve . . . . . » 33
» 44. — Scopi delle zone di ripopolamento e cattura . . . . . » 33
» 45. — Superficie delle bandite, delle riserve e delle zone di ripopolamento e cattura e territorio provincialmente riservabile . . . . . » 33
» 46. — Segnali perimetrali . . . . . » 34

CAPITOLO II. — CONCESSIONE DI BANDITE E RISERVE – COSTITUZIONE DI ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA – DURATA DELLE CONCESSIONI.

Articolo 47. — Concessione di bandite e di riserve . . . . . *Pag.* 34
» 48. — Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura . . . . . » 35
» 49. — Gestione delle zone di ripopolamento e cattura . . . . . » 36
» 50. — Documenti per la concessione o la rinnovazione di bandite o di riserve. . » 36
» 51. — Decreto di concessione di bandite e riserve di caccia; durata e rinnovo delle concessioni; costituzione e durata delle zone di ripopolamento e cattura . . . . . » 37

CAPITOLO III. — OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO DI BANDITA O DI RISERVA E DEI COMITATI PROVINCIALI DELLA CACCIA NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA.

Articolo 52. — Obblighi . . . . . *Pag.* 38
» 53. — Facoltà . . . . . » 38

CAPITOLO IV. — SPECIALI LIMITAZIONI E DIVIETI.

Articolo 54. — Divieto di detenzione di armi ed arnesi di caccia o di cani . . . . . *Pag.* 39
» 55. — Divieto di esercizio venatorio in determinati luoghi . . . . . » 39

CAPITOLO V. — AFFITTO E SUBAFFITTO DELLE RISERVE.

Articolo 56. — Affitto e subaffitto delle riserve . . . . . *Pag.* 40

CAPITOLO VI. — REVOCA DI BANDITA O RISERVA.

Articolo 57. — Revoca della concessione di bandita o di riserva. . . . . » 40

CAPITOLO VII. — PARCHI NAZIONALI, BANDITE E RISERVE DI STATO.

Articolo 58. — Parchi nazionali, bandite e riserve di Stato . . . . . *Pag.* 41

CAPITOLO VIII. — CASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA.

Articolo 59. — Casi di protezione della fauna . . . . . *Pag.* 41

TITOLO IV.

VIGILANZA E SANZIONI

CAPITOLO I. — AGENTI DI VIGILANZA.

Articolo 60. — Gli agenti di vigilanza . . . . . *Pag.* 42
» 61. — Riconoscimento degli agenti di vigilanza . . . . . » 42
» 62. — Divieto di esercitare la caccia e la uccellagione - Deroghe . . . . . » 43
» 63. — Poteri degli agenti - Sequestro dei corpi di reato . . . . . » 43
» 64. — Verbale di accertamento . . . . . » 44

CAPITOLO II. — SANZIONI.

Articolo 65. — Circostanze aggravanti . . . . . *Pag.* 44

CAPITOLO III. — OBLAZIONE E PROCEDIMENTO PENALE.

Articolo 66. — Oblazione per via breve . . . . . *Per.* 44
» 67. — Oblazione. . . . . » 45
» 68. — Procedimento penale. . . . . » 45
» 69. — Confisca dei mezzi . . . . . » 45
» 70. — Revoca della licenza . . . . . » 46
» 71. — Condanna di persona sottoposta alla patria potestà . . . . . » 46

TITOLO V.

ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ENTI - FACOLTÀ DEGLI ORGANI STESSI

CAPITOLO I. — ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Articolo 72. — Comitato centrale della caccia . . . . . *Pag.* 46
» 73. — Comitati regionali della caccia . . . . . » 48
» 74. — Comitati provinciali della caccia . . . . . » 48
» 75. — Compiti dei Comitati provinciali della caccia . . . . . » 49
» 76. — Personale dei Comitati reiegionali e provinciali della caccia . . . . . » 49
» 77. — Laboratorio di zoologia applicata alla caccia . . . . . » 49
» 78. — Vigilanza sugli Enti . . . . . » 50

CAPITOLO II. — FACOLTÀ DEGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Articolo 79. — Permessi speciali di cattura ed uccisione di selvaggina . . . . . *Pag.* 50
» 80. — Permessi di uccisione di selvaggina a scopo di miglioramento tecnico e per la protezione delle colture . . . . . » 51

TITOLO VI.

TASSE E FONDI PER IL SETTORE VENATORIO

Articolo 81. — Tasse per le licenze . . . . . *Pag.* 51
» 82. — Tasse per bandite private e per le riserve . . . . . » 52
» 83. — Sovratasse . . . . . » 52
» 84. — Ripartizione e destinazione delle sopratasse . . . . . » 53
» 85. — Fondo di bilancio . . . . . » 53
» 86. — Variazioni di bilancio . . . . . » 53

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPITOLO I. — DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI.

Articolo 87. — Importazione di selvaggina viva . . . . . *Pag.* 54
» 88. — Commercio della selvaggina morta . . . . . » 54
» 89. — Conservazione nei frigoriferi di selvaggina morta . . . . . » 54
» 90. — Addestramento dei cani da ferma e gare . . . . . » 55
» 91. — Tiri a volo . . . . . » 55
» 92. — Selvaggina contrassegnata . . . . . » 55

CAPITOLO II. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 93. — Superficie delle bandite e delle riserve . . . . . *Pag.* 56
» 94. — Distanza fra riserve . . . . . » 56
» 95. — Contratti di affitto delle riserve . . . . . » 56
» 96. — Domande di oblazione . . . . . » 56
» 97. — Entrata in vigore della legge – Abrogazione di altre norme venatorie . . . » 56
» 98. — Cessazione della competenza in materia venatoria del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. . . . . » 56

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI E PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA

CAPITOLO I.

PATRIMONIO FAUNISTICO

ART. 1.

(*Tutela del patrimonio faunistico*).

Il patrimonio faunistico, che rappresenta un interesse pubblico, è tutelato dallo Stato e dai suoi organi preposti con le norme della presente legge.

CAPITOLO II.

LA SELVAGGINA

ART. 2.

(*Definizione della selvaggina*).

Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà, eccettuati le talpe, i toporagni, i topi propriamente detti e le arvicole.

ART. 3.

(*Selvaggina protetta*).

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina protetta:

a) lo stambecco, il camoscio d'abruzzo ed il muflone;

b) i giovani caprioli ed i camosci che non abbiano raggiunto i due anni di età e le madri che li accompagnano;

c) le femmine del camoscio, del daino, del cervo, dei caprioli e della capra selvatica;

d) l'orso;

e) la marmotta durante il letargo;

f) il riccio;

g) le foche;

h) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte, nonché i giovani di dette specie dei quali non sia ancora possibile distinguere il sesso;

i) i colombi torraioli e domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori, anche in luoghi lontani dall'abitato;

l) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;

m) l'usignolo, il pettirosso, la capinera, i luì, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli, il pendolino, la bigiarella, la sterpazzola, la capinera di sardegna, l'occhiocotto, la sterpazzolina orientale, la sterpazzolina sarda, la sterpazzola di sardegna, la sterpazzola nana, la magnanina sarda, il rusignolo d'africa, il rusignolo levantino, il canapino, il canapino maggiore, il canapino levantino, il canapino opaco, la salciaiola, il forapaglie macchiettato, il forapaglie castagnolo, il cannareccione, la cannaiola, il forapaglie, il pagliarolo, il beccamoschino sardo, il pigliamosche corso, il pigliamosche pettirosso, il basettino, i rampichini ed i picchi di qualsiasi specie;

n) l'avvoltoio degli agnelli (*Gipaethus barbatus*), la gru, il fenicottero, le cicogne, i cigni, la gallina prataiola ed il pollo sultano;

o) i rapaci notturni eccettuato il gufo reale;

p) i pipistrelli di qualsiasi specie;

q) la selvaggina estranea alla fauna locale durante il periodo di acclimatazione, nonché gli animali sfuggiti dai Giardini zoologici o da raccolte di animali viventi.

ART. 4.

(*Selvaggina pregiata*).

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina pregiata:

a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il camoscio delle Alpi, il cinghiale, la marmotta, l'istrice, la lepre comune e la lepre bianca;

b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, le coturnici, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna.

ART. 5.

(*Animali predatori*).

Agli effetti della presente legge sono considerati predatori:

a) fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra ed il gatto selvatico;

b) fra gli uccelli: i nibbi, l'astore, lo sparviero, il gufo reale, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza e la ghiandaia.

Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono altresì con-

siderati predatori: la martora, la donnola ed i rapaci diurni.

Sono equiparati ai predatori gli aironi e i marangoni nel luoghi ove si esercita l'industria della pesca, ed il gatto domestico vagante oltre 300 metri da appartenenze delle abitazioni.

Il cignale ed il tasso sono considerati predatori quando si introducono nei fondi coltivati o negli allevamenti di selvaggina e vi producano danni.

CAPITOLO III.

DIVIETI DI UCCISIONE, CATTURA E DETENZIONE DI SELVAGGINA

ART. 6.

(*Uccisione e cattura di selvaggina protetta e cattura di selvaggina pregiata*).

È sempre vietata l'uccisione della selvaggina protetta di cui all'articolo 3 della presente legge.

È altresì vietata la cattura della selvaggina protetta e di quella pregiata, eccetto che nelle bandite, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle riserve quando sia fatta a scopo di ripopolamento, di miglioramento tecnico, di osservazione o di studio.

Il divieto non si applica alla cattura dei colombi fatta dai proprietari dei medesimi o dai comuni. Non si applica altresì alla cattura della civetta, del barbagianni e degli allocchi destinati a servire da zimbello e degli animali sfuggiti dai Giardini zoologici o da raccolte di animali viventi, quando la cattura sia fatta o consentita dal proprietario.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 150.000.

ART. 7.

(*Presa e detenzione di uova, di nidi e piccoli nati*).

Sono sempre vietate sia la presa che la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati da selvaggina. È fatta eccezione per la selvaggina pregiata nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura quando siano fatte a scopo di ripopolamento.

È fatta pure eccezione per la presa di uova, di nidi e di piccoli nati del passero, sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze,

esclusi i mesi di aprile e maggio e limitatamente nelle località ove si coltiva il grano o il riso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 e da lire 20.000 a lire 100.000 ove si tratti di selvaggina protetta o pregiata.

Alla stessa pena soggiace colui il cui cane determini, in periodo di divieti, la distruzione di uova o di piccoli nati di selvaggina.

Non è punibile colui che raccolga uova o piccoli nati di selvaggina per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché ne dia avviso entro 48 ore al Comitato provinciale della caccia.

ART. 8.

(*Detenzione di selvaggina protetta o pregiata*).

È sempre vietato, salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, detenere in terreno libero selvaggina protetta o pregiata viva.

La detenzione in terreno libero può essere autorizzata dal Comitato provinciale della caccia.

Chiunque, per qualsiasi motivo o in qualunque tempo, venga in possesso di selvaggina protetta o pregiata viva, deve darne avviso, entro 48 ore, al Comitato provinciale della caccia che provvede alla destinazione della selvaggina stessa a scopo di ripopolamento o nel modo più conveniente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Giardini zoologici, agli Istituti zoologici, alle Stazioni zootecniche e simili istituzioni.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

CAPITOLO IV.

UCCISIONE E CATTURA DEI PREDATORI

ART. 9.

(*Uccisione e cattura dei predatori*).

L'uccisione e la cattura degli animali predatori, nonché la presa e la distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi, sono permesse in quelle località ove la caccia sia comunque aperta ad una qualsiasi specie di selvaggina. Sono altresì permesse nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento, in qualunque tempo, da parte dei concessionari e degli agenti di vigilanza al-

l'uopo incaricati, mediante l'uso di qualsiasi mezzo anche se contemplato nell'articolo 22 della presente legge.

In tempo di divieto di caccia l'uccisione e la cattura dei predatori, fatte anche con l'impiego dei mezzi di cui sopra, sono esercitati dagli agenti di vigilanza e dalle persone all'uopo nominativamente autorizzati dal Comitato provinciale della caccia, sotto l'osservanza delle norme stabilite dai Comitati medesimi, nella autorizzazione.

Esse possono essere esercitate nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, dai concessionari e dagli agenti di vigilanza, anche su terreno coperto di neve e nelle ore notturne.

Il Comitato regionale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare ed anche sospendere in una o più località, ed in periodi di tempo determinati, l'uccisione o la cattura di una o più specie di animali predatori nonché dei piccoli o la distruzione di essi.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Non è punibile chi abbia ucciso predatori trovandosi nella necessità di difendere la propria o l'altrui persona ovvero beni proprî o altrui.

ART. 10.

(*Norme per l'uso dei mezzi di cattura di animali predatori*).

L'uso dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati per l'uccisione e la cattura di animali predatori è subordinato all'osservanza delle seguenti norme:

a) i lacci, le tagliole, le trappole debbono essere usati in modo da non presentare pericolo per la selvaggina non dannosa o per gli animali domestici;

b) da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, i lacci e le trappole debbono essere disarmati e le tagliole debbono avere il gancio di arresto chiuso in modo da riuscire innocui;

c) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima del sorgere del sole;

d) i punti dove sono collocati i lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati devono essere contrasegnati in modo visibile al fine di renderne agevole l'identificazione;

e) deve essere tenuta nota esatta del punto ove siano collocati i lacci, le tagliole, le trappole ed i bocconi avvelenati, nonché del relativo numero.

Le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*), non si applicano quando si tratti di zone recenti ove non sia possibile l'accesso di estranei.

CAPITOLO V.

L'UCCELLAGIONE PER SCOPI SCIENTIFICI

ART. 11.

(*Finalità e scopi*).

L'uccellagione è posta anche al servizio della ricerca scientifica che si svolge in Italia sotto il controllo del laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'Università di Bologna.

Ogni concessionario di licenza d'uccellagione è tenuto:

1°) a inanellare in ogni stagione venatoria un contingente di 50 uccelli di sua scelta;

2°) ad inanellare in ogni stagione venatoria tutti gli esemplari di una determinata specie di Silvidi, indicata dal Laboratorio di zoologia di Bologna nell'annuale calendario venatorio;

3°) a trasmettere all'Istituto di zoologia di Bologna le notizie che lo stesso potrà richiedere sulla migrazione degli uccelli;

4°) a spedire ad un Museo di scienze naturali o all'Università di Bologna ogni esemplare raro o che presenti anomalie che dovesse incappare nelle reti, che non venga conservato in collezioni private.

Guardiacaccia designati dai Comitati provinciali della caccia controlleranno le operazioni di inanellamento e di lancio.

I contravventori sono passibili di ammenda da lire 5.000 a lire 15.000.

CAPITOLO VI.

CUSTODIA DEI CANI

ART. 12.

(*Custodia dei cani*).

I cani di qualsiasi razza trovati a vagare incustoditi nelle campagne, debbono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza.

Ove non ne sia possibile la cattura, possono essere uccisi dai detti agenti quando vi sia pericolo di danno alla selvaggina, ovvero nelle ore notturne.

I cani da guardia alle abitazioni e al bestiame, non possono essere lasciati incustoditi a più di 100 metri dalle abitazioni o dalle appartenenze di esse o dal bestiame.

I cani da seguito e da tana debbono essere sempre rigorosamente custoditi e, se portati fuori dalle appartenenze delle abitazioni in tempo nel quale non ne è permesso l'uso, debbono essere tenuti al guinzaglio. In difetto sono considerati vaganti a tutti gli effetti.

Chi, essendo obbligato alla custodia anche temporanea del cane, lasci, sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna o entri in bandita, in riserva, in zone di ripopolamento e cattura o nelle casi di protezione, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000.

La pena è ridotta alla metà quando il cane, durante l'esercizio della caccia, si introduca in bandita, in riserva, in zona di ripopolamento e cattura o in casi di protezione inseguendo selvaggina scovata fuori o per raccogliere selvaggina colpita fuori delle stesse.

TITOLO II.

ESERCIZIO VENATORIO

CAPITOLO I.

ATTI DI CACCIA

ART. 13.

(Terreno libero alla caccia – Definizione dell'esercizio di caccia).

Terreno libero alla caccia si intende quello non costituito in bandita, riserva, zona di ripopolamento e cattura, casi di protezione e non precluso, comunque al libero esercizio venatorio.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione di selvaggina mediante l'impiego di armi o di altri mezzi idonei.

Costituisce esercizio di uccellagione ogni atto diretto alla cattura della selvaggina mediante l'impiego di reti o di altri mezzi idonei.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia e di uccellagione anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiuti in qualsiasi altro modo a meno che non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

È considerato altresì esercizio di caccia o di uccellagione il vagare o il soffermarsi con

armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o catturarla.

ART. 14.
(*Appartenenza della selvaggina*).

La selvaggina appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'abbia scovata o ferita, finché non ne abbandoni l'inseguimento.

CAPITOLO II.

TERMINI DI CACCIA
E DI UCCELLAGIONE

ART. 15.
(*Termini annuali*).

La caccia è permessa dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio.

L'uccellagione alla selvaggina migratoria è permessa dal 15 agosto al 15 di dicembre.

Restano tuttavia stabilite le seguenti eccezioni:

a) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamenti denunciati al Comitato provinciale della caccia è permessa dal 15 agosto;

b) la caccia al cinghiale e quella ai maschi del cervo e del daino si apre il 1° novembre e si chiude il 31 gennaio dell'anno successivo;

c) la caccia al fagiano nelle riserve è consentita sino al 31 gennaio;

d) la caccia al capriolo maschio, in terreno libero, si chiude il 1° novembre;

e) l'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;

f) nella zona faunistica della Alpi la caccia alla selvaggina pregiata e la caccia vagante alla selvaggina migratoria si chiudono il 15 dicembre.

I presidenti dei Consigli regionali della caccia, sentito il parere dei presidenti dei Comitati provinciali della caccia, possono posticipare l'apertura della caccia ad una o più specie di selvaggina pregiata, quando ciò sia richiesto da particolari esigenze faunistiche. Possono altresì anticipare la chiusura della caccia ad una o più specie di selvaggina pregiata anche limitatamente ad alcune province o zone della regione quando ciò sia richiesto da particolari esigenze.

I presidenti dei Consigli regionali della caccia, sentito il parere dei presidenti dei Comitati provinciali della caccia possono con-

sentire, eccetto che nella zona delle Alpi, la caccia ai palmipedi e trampolieri, al colombaccio, alla colombella, alla cesena, al tordo, sassello, allo storno, al passero, ai corvi, alle cornacchie, alla gazza, alla ghiandaia ed ai rapaci diurni sino al 15 aprile nonché, sino alla stessa data, l'uccellagione con reti a maglia larga non inferiore ai millimetri 30 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia. Possono pure consentire, nella zona faunistica delle Alpi, fino al 28 febbraio la caccia alla cesena, tordela, tordo sassello, limitatamente da appostamenti denunciati. In tal caso i presidenti stessi determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui dette autorizzazioni devono essere circoscritte nonché le modalità da osservare per l'esercizio venatorio tenendo anche conto delle necessità di evitare danni alle colture ed alla selvaggina stanziale prodotta.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata in caso di recidiva ovvero quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

CAPITOLO III.

AUTORIZZAZIONI

ART. 16.

(*Licenza per l'esercizio venatorio*).

La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.

La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La licenza di uccellagione da appostamento fisso autorizza pure l'impiego di personale ausiliario anche durante l'assenza del titolare.

Anche chi esercita la caccia soltanto con cani livrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito di licenza di caccia con uso di fucile a due colpi. Non è richiesta la licenza per coloro che aiutino i cacciatori a condurre i cani, portare i furetti ed i falchi.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative e quelle di pubblica sicurezza.

ART. 17.

(*Rilascio della licenza*).

La licenza di caccia e quella di uccellagione hanno la durata di anni sei dal giorno del rilascio e vengono concesse e revocate dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La validità della licenza è subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua col versamento in conto corrente postale dell'importo indicato negli articoli 82 e 84 della presente legge.

Le licenze di cui all'articolo precedente autorizzano durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria.

Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia o di uccellagione, l'interessato dovrà produrre, fra gli altri documenti di rito, certificato medico di idoneità e certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dal Comitato provinciale della caccia.

ART. 18.

(*Possesso e presentazione della licenza ed altre autorizzazioni*).

Il titolare di licenza o di altra autorizzazione o permesso prescritti dalla presente legge, deve, durante l'esercizio venatorio, presentarli agli agenti di vigilanza che gliene facciano richiesta.

Chi, essendone munito, non sia in grado di esibirli, è punito con l'ammenda di lire 1.000.

CAPITOLO IV.

LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO VENATORIO RISPETTO IL TEMPO

ART. 19.

(*Uso dei cani*).

L'uso dei cani per la caccia è soggetto alle seguenti limitazioni:

1°) i cani levrieri possono essere usati dal 1° ottobre al 30 novembre;

2°) i cani da seguito possono essere usati dalla prima domenica di settembre sino al 1° gennaio dell'anno successivo;

3°) i cani da tana possono essere usati anche dopo il 1° gennaio per l'uccisione e la cattura degli animali predatori.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

ART. 20.
(*Il giorno venatorio*).

È vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina dal tramento alla levata del sole, eccezione fatta per la caccia notturna ai palmipedi e ai trampolieri con appostamento fisso.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono compiersi anche un'ora prima della levata del sole e il ritiro degli stessi può avvenire sino a un'ora dopo il tramonto. Per le caccie di cui al capo precedente e per gli appostamenti di caccia o di uccellagione alle quaglie l'esposizione dei richiami è consentita anche durante le ore notturne.

CAPITOLO V.

LIMITAZIONI
ALL'ESERCIZIO VENATORIO RISPETTO
AI MEZZI E AI SISTEMI

ART. 21.
(*Mezzi consentiti*).

La caccia può essere esercitata soltanto con armi portatili suscettibili di essere imbracciate, e con cani, con furetti o con falchi.

L'uccellagione può essere esercitata soltanto con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, con le panie ed i panioni fissi, con la prodina con un sol paio di reti e con la quagliera.

Ogni altro tipo di uccellagione è vietato.

ART. 22.
(*Mezzi vietati*).

È sempre vietato l'uso:

a) Nella zona delle Alpi, del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio sia trasformato o ridotto, senza possibilità di manomissione, durante l'esercizio della caccia in modo tale da contenere non più di una cartuccia. È pertanto prescritto un sistema di « piombatura » o simile che consenta agli agenti di vigilanza di constatare l'assoluta impossibilità di alterare la limitata capacità del serbatoio stesso;

b) delle armi da fuoco munite di silenziatore;

c) dell'arma da fuoco impostata con scatto provocato dalla preda;

d) delle sostanze inebrianti od esplodenti e di quelle venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina;

e) delle gabbie, ceste e pietre a scatto, delle tagliole e di ogni genere di trappola o di trabocchetto;

f) dei lacci di qualsiasi specie;

g) di qualsiasi forma di rete o di sacco nella caccia con il furetto;

h) di reti sussisdiarie o passate di maglia inferiore ai millimetri 28 di lato;

i) di reti di uso notturno quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili e di reti rettilinee verticali di sbarramento a gole montane al fischio e al volo;

l) di soprerba, strascino o strusa;

m) di paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;

n) del vischio o materie analoghe per uccellagione vagante;

o) di mezzi elettrici.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 e da lire 20.000 a lire 100.000 ove si tratti di selvaggina protetta o pregiata.

ART. 23.

(*Sistemi vietati*).

Nell'esercizio venatorio è altresì vietato:

a) usare qualsiasi sorgente luminosa diretta o rifratta;

b) usare richiami acustici a funzionamento elettromagnetico o di altro tipo, con elementi di amplificatori di suono, salvo che per il richiamo delle quaglie limitatamente al periodo 1-30 settembre e nelle uccellande al periodo 1-30 ottobre;

c) fare uso di pasture predisposte con mazzetti di sambuco, nonché di pasture per richiamare tortore;

d) usare richiami accecati;

e) usare per richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda e la coturnice;

f) di cacciare in più di quattro persone in collaborazione o a rastrello, in terreno libero. È fatta eccezione per la caccia in collaborazione al cervo, daino, cinghiale, capriolo, lupo, volpe, nonché alla folaga;

g) cacciare con qualsiasi arma da fuoco da natanti a motore ovvero a rimorchio di natanti a motore, nonché da e con veicoli; a trazione animale o meccanica;

i) sparare alla selvaggina pregiata attratta con speciali richiami o adescamenti o all'abbeverata;

l) sparare alla selvaggina ungulata e alla marmotta con munizione spezzata;

È altresì vietato molestare la selvaggina usando sci o slitte e, mediante l'impiego di

velivoli, scendendo a bassa quota o portandosi senza necessità sui campi di allevamento, mari, laghi, valli da pesca e praterie.

Il contravventore è punito con la ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 e da lire 20.000 a lire 100.000 ove si tratti di selvaggina protetta o pregiata.

ART. 24.

(*Porto e trasporto dei mezzi di caccia e di uccellagione in tempo di divieto*).

Nel periodo di chiusura sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione salvo che il trasporto avvenga per giustificato motivo ed il fucile sia smontato e chiuso in fodero o altro involucro idoneo.

Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nei territori bandite o riservati, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei luoghi comunque presclusi alla libera caccia, eccezione fatta per gli agenti addetti alla vigilanza quando siano nell'esercizio delle loro funzioni, nonché per coloro che siano legalmente autorizzati alla caccia in riserva.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

CAPITOLO VI.

LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO VENATORIO RISPETTO AI LUOGHI

ART. 25.

(*Giardini e parchi di uso pubblico e privato, adiacenze di abitazioni, luoghi di interesse militare e nazionale*).

È sempre vietato a chiunque l'esercizio della caccia e dell'uccellagione nei giardini, parchi di uso pubblico e terreni destinati ad impianti sportivi, nonché nelle località di interesse militare e dove esistano monumenti nazionali quando, queste ultime località, siano circondate da segnali di divieto, Tali segnali sono esenti da qualsiasi tassa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

È parimenti vietato, salvo che al proprietario o col suo consenso, l'esercizio della caccia e dell'uccellagione nelle appartenenze delle abitazioni e nei parchi e nei giardini privati.

Il colpevole è punito, a querela della parte offesa. con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

ART. 26.
(*Fondi chiusi*).

La caccia alla selvaggina pregiata è vietata a chiunque, salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nei fondi completamente cintati da muro, rete metallica, cancellata, da siepe, oppure, da filo spinato in linea orizzontale parallele distanti almeno 0,30 centimetri l'una dall'altra di altezze non inferiori a metri 1,80 o da corsi o specchi di acqua dalla larghezza di almeno metri 3 e nei quali l'acqua raggiunga l'altezza di non meno di metri 1,50 quando agli accessi siano esposti segnali di divieto.

In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, debbono essere effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

I fondi chiusi possono essere costituiti in bandita o in riserva, indipendentemente dai limiti di superficie di cui all'articolo 46 della presente legge.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

L'abusiva apposizione dei segnali di divieto è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

ART. 27.
(*Terreni in attualità di coltivazione*).

È vietata a chiunque la caccia vagante sui terreni in attualità di coltivazione, quando possa recare danno effettivo alla produzione.

Il colpevole è punito con la multa da lire 2.500 a lire 25.000. a querela della persona offesa.

ART. 28.
(*Luoghi dove si esercita la piscicoltura*).

La caccia e l'uccellagione nelle valli da pesca, nei canali che le alimentano e in qualsiasi specchio d'acqua ove la pesca sia organizzata con scopi industriali, può essere vietata, su richiesta dell'esercente l'industria stessa, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il parere dello stabilimento ittiogenico competente per territorio e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Le zone vietate all'esercizio venatorio debbono essere delimitate da tabelle portanti la scritta « Valli da pesca – divieto di caccia e di uccellagione ».

Le anzidette località possono altresì essere costituite in riserve di caccia anche indipendentemente dai limiti di superficie di cui all'articolo 45 della presente legge, a favore dell'esercente l'industria della pesca.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

ART. 29.

(*Terreno coperto di neve*).

È fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina quando la zona nella quale si esercita la caccia e l'uccellagione sia, in tutto o nella maggior parte, coperta di neve. È fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi, per la selvaggina migratoria da appostamenti denunciati al Comitato provinciale della caccia e per i casi previsti dagli articoli 9, 26, 42.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 e da lire 20.000 a lire 100 mila ove si tratti di selvaggina protetta o pregiata.

ART. 30.

(*Esercizio venatorio sulle isole e sponde dei fiumi e torrenti in piena*).

La caccia alla selvaggina pregiata è sempre vietata durante la piena dei fiumi e dei torrenti, sulle isole degli stessi e lungo le sponde per una fascia di terreno della profondità di metri 500 dal limite raggiunto dalle acque.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

ART. 31.

(*Divieto di caccia e di uccellagione nei luoghi dove si esercita l'industria della pesca*).

La caccia e l'uccellagione sono vietate nei terreni vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'ar- l'articolo 46. Tali tabelle debbono portare la scritta « Valle da pesca. Divieto di caccia ».

Le località, tuttavia, di cui al precedente comma possono essere costituite in riserve di caccia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 800 a lire 8.000.

ART. 32.
(*Divieto di sparo di armi per incolumità pubblica*).

Ferme le disposizioni della legge di pubblica sicurezza, colui che durante l'esercizio della caccia spari in direzione delle abitazioni o delle vie di comunicazione, ferroviarie o carrozzabili, a distanza inferiore ai 100 metri, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Qualora si usino armi o munizioni di portata maggiore della normale, lo sparo dovrà avvenire ad una distanza tale da evitare che possa arrecare danno.

ART. 33.
(*Caccia a cavallo alla volpe*).

La caccia a cavallo alla volpe, con cani da seguito, è autorizzata dal Comitato regionale della caccia, in armonia con le disposizioni della presente legge, sempre che non possa recare pregiudizio alla selvaggina protetta o pregiata.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

ART. 34.
(*Divieti di uccellagione*).

L'uccellagione con reti è sempre vietata sull'arenile o sulla riva del mare, fino alla distanza di metri 2.000 dal limite interno dell'arenile, e nei valichi montani di altitudine superiore ai 1.000 metri.

È altresì vietata l'uccellagione con reti alle quaglie, eccetto che per mezzo della quagliara.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 e da lire 20.000 a lire 100 mila dove si tratti di selvaggina protetta o pregiata.

CAPITOLO VII.

APPOSTAMENTI DI CACCIA E DI UCCELLAGIONE

ART. 35.
(*Definizione e caratteristiche degli appostamenti*).

Agli effetti della presente legge si considera appostamento qualsiasi riparo o rifugio adattato o costruito a scopo di caccia o di uccellagione.

Gli appostamenti sono fissi o temporanei.

Sono appostamenti fissi quelli che, oltre ad avere, occorrendo, il riparto in solida, consistente materia, o la tina o il natante ancorato abbiano una evidente preparazione di sito, e siano destinati all'esercizio venatorio per una intera stagione.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei anche quando si facciano funzionare con uso di richiamo vivi, inanimati o meccanici.

Gli appostamenti fissi di uccellagione possono avere anche più di un capanno purché si trovino tutti entro la zona di rispetto di cui all'articolo 38.

Le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi oltre la zona di rispetto stessa.

ART. 36.

(*Consenso del proprietario o possessore del fondo*).

Nessun appostamento fisso può essere impiantato senza il consenso scritto del proprietario o possessore del terreno o dello specchio d'acqua privato.

Tale consenso è richiesto anche per gli appostamenti temporanei qualora importino notevoli modificazioni del terreno o manomissione di piante.

Il colpevole è punito, a querela della parte offesa, con la multa fino a lire 20.000.

ART. 37.

(*Distanze*).

Per l'impianto di appostamenti in terreno libero dovranno osservarsi le seguenti distanze da altro o altri appostamenti preesistenti dello stesso tipo:

a) metri 2.000 per gli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci ed alle colombelle;

b) metri 600 per gli altri appostamenti fissi di caccia e di uccellagione;

c) metri 200 per gli appostamenti temporanei.

La distanza si misura dal capanno principale, della tina o dal natante ancorato, dell'appostamento preesistente.

Gli appostamenti, anche se in territorio riservato, non possono essere impiantati a distanza inferiore ai 1.400 metri dagli impianti di un osservatorio ornitologico o analoga istituzione scientifica.

In terreno libero gli appostamenti non possono essere impiantati a distanza inferiore ai 400 metri se fissi, ed ai 200 metri se temporanei, dal confine di bandite, di riserve o di zone di ripopolamento e cattura senza il consenso del Comitato provinciale della caccia.

Le norme di questo articolo non si applicano agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, sempre che essi non rimangano inattivi per una annata venatoria.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

ART. 38.

(*Zone di protezione*).

La caccia e l'uccellagione sono vietate nel raggio di metri 700 dagli impianti di un osservatorio ornitologico od analoga istituzione scientifica e, salvo il consenso del titolare dell'appostamento, a distanza minore di metri 300 dal capanno principale di un appostamento fisso di uccellagione con roccolo, brescianella, paretai, panie e panioni fissi, di metri 300 dal sostegno principale dei richiami per la caccia alle quaglie; di metri 200 da un appostamento fisso di caccia e di metri 100 da un appostamento temporaneo di caccia e di uccellagione con quagliara o con prodina con un sol paio di reti durante l'effettivo esercizio di essi.

È fatta eccezione per l'appostamento fisso di caccia alle quaglie e per l'uccellagione con quagliara per i quali, limitatamente al periodo 1° settembre-31 ottobre, la zona di rispetto rispettivamente di metri 300 e di metri 100 deve essere osservata anche durante l'assenza del titolare dell'appostamento.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

ART. 39.

(*Segnali perimetrali per gli appostamenti fissi*).

La zona di rispetto degli appostamenti fissi deve essere delimitata con segnali perimetrali nei modi previsti dall'articolo 46 portanti la scritta « Appostamento di caccia » o « Appostamento di uccellagione ». In mancanza di tali segnali l'appostamento non è considerato fisso ad ogni effetto di legge.

Nel caso di abusiva appostazione dei segnali perimetrali, il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

CAPITOLO VII.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA ZONA DELLE ALPI

ART. 40.

(*La zona delle Alpi*).

Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi è costituito in zona faunistica a sé stante. I confini di essa sono determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del Comitato provinciale della caccia, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia ed il Comitato centrale della caccia, con precipuo riferimento alla consistenza ed all'*habitat* della selvaggina pregiata alpina (camoscio, marmotta, lepre bianca, tetraonidi).

Nella determinazione della zona si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili e, nei tratti ove ciò non sia possibile, vengono collocate tabelle da parte dei Comitati della caccia, con la dicitura « Zona faunistica delle Alpi ».

Tali tabelle sono esenti da ogni tassa e sopratassa.

ART. 41.

(*Regolamento dell'esercizio venatorio*).

Nel territorio della zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatorio alla selvaggina pregiata è sottoposto a particolari limitazioni di tempo, di luogo e di numero di capi di selvaggina da abbattere. Tale disciplina si estende al territorio costituito in riserva di caccia soltanto per quanto si riferisce alle limitazioni di tempo.

La disciplina della caccia nel territorio di cui al comma precedente è affidata ai Comitati provinciali della caccia i quali l'applicano in base ad apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale della caccia.

Tutti i titolari di licenza di caccia o di uccellagione possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio suindicato con la osservanza delle norme di detto regolamento e previo pagamento di un tributo per la caccia alla selvaggina pregiata, la cui misura sarà stabilita nel regolamento stesso.

Detto tributo deve essere versato al Comitato provinciale della caccia territorialmente interessato e deve essere destinato esclusivamente alla vigilanza ed al ripopolamento della zona faunistica delle Alpi ricadente nella provincia.

La disciplina venatoria prevista per la zona faunistica delle Alpi può essere estesa, sempre limitatamente alla selvaggina pregiata, su richiesta dei Comitati provinciali della caccia, ad altri territori della provincia, I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente dell'amministrazione provinciale sentito il Consiglio regionale della caccia.

TITOLO III.

PRODUZIONE E RIPOPOLAMENTO DELLA SELVAGGINA

CAPITOLO I.

BANDITE, RISERVE E ZONE DI RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA

ART. 42.

(Definizione e scopi delle bandite e delle riserve).

Le bandite e le riserve di caccia aperte e chiuse hanno lo scopo di proteggere la selvaggina, di incrementarne la produzione, particolarmente di quella pregiata, di favorirne l'irradiamento e di agevolare la sosta delle specie migratorie.

Per bandita si intende la zona nella quale l'esercizio venatorio è vietato a chiunque.

Per riserva si intende la zona nella quale l'esercizio venatorio è consentito, nei modi e nei termini di legge, esclusivamente al concessionario ed ai suoi familiari, nonché a chi sia da essi accompagnato ovvero abbia ottenuto permesso scritto.

I permessi scritti rilasciati dal concessionario a terzi possono essere giornalieri e permanenti e vanno soggetti alla tassa di cui all'articolo 81, lettera *g*).

Tutti i permessi per essere validi agli effetti della legge devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e firmati dal concessionario della riserva.

Il registro medesimo non può riguardare più di una riserva e deve essere vidimato in ciascun foglio dall'autorità di pubblica sicurezza.

Nell'ultimo foglio esso reca anche l'intestazione del numero dei fogli che lo costituiscono, nonché la firma del concessionario.

Chiunque effettui l'esercizio venatorio in bandita oppure in riserva senza il permesso del concessionario, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

ART. 43.
(*Luoghi preferibili per la costituzione di bandite e riserve*).

La costituzione di bandite o di riserve è consentita dove il terreno si presti particolarmente al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della selvaggina.

I beni di proprietà comunale o provinciale non possono essere costituiti in riserve di caccia se non per la metà della loro estensione.

Non può essere consentita la costituzione di una riserva privata ai confini di una zona di ripopolamento e cattura, di una bandita ovvero di altra riserva.

La distanza in tali casi non può essere inferiore ai metri 500.

ART. 44.
(*Scopi delle zone di ripopolamento e cattura*).

Le zone di ripopolamento e cattura hanno per fine la produzione e l'incremento della selvaggina allo scopo di effettuarne cattura per il ripopolamento del territorio provinciale e di favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti.

ART. 45.
(*Superficie delle bandite, delle riserve e delle zone di ripopolamento e cattura e territorio provincialmente riservabile*).

Le bandite e le riserve debbono avere una superficie non inferiore agli ettari 150 e non superiore agli ettari 2.000.

Tale limite massimo può essere tuttavia superato nella zona delle Alpi ovvero quando lo giustifichino particolari esigenze tecniche o topografiche. In questi casi la superficie massima non potrà superare i 15.000 ettari nella zona delle Alpi e 4.000 ettari negli altri casi.

Le zone di ripopolamento e cattura debbono avere una superficie non inferiore ad ettari 300 e non superiore ad ettari 2.000.

È ammessa la costituzione in riserva di comprensori di qualsiasi estensione qualora essi siano costituiti da terreni cintati nei modi di cui all'articolo 27 o da specchi d'acqua ove si eserciti l'industria della pesca.

La superficie complessiva delle riserve private non deve superare in ogni provincia il quinto del territorio provinciale. In detto quinto non vengono calcolate le riserve di Stato, i Parchi nazionali, le bandite, le zone di ripopolamento e cattura, le oasi di protezione e le riserve costituite sugli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca.

ART. 46.

(*Segnali perimetrali*).

Il territorio costituito in bandita, in riserva, in zona di ripopolamento e cattura e in casi di protezione, deve essere delimitato da cartelli indicanti la natura del divieto. Tali segnali perimetrali da collocarsi su pali ad una altezza da tre a quattro metri, debbono essere mantenuti in buono stato di leggibilità e posti lungo i confini ad una distanza di circa 100 metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ognuno di essi siano visibili i due contigui.

I segnali devono essere collocati anche nei confini perimetrali interni quanto, nelle zone da tabellare, si trovino terreni che non facciano parte delle zone stesse.

Ove dette zone siano attraversate da strade o corsi d'acqua è sufficiente l'apposizione delle tabelle nei punti in cui hanno inizio gli attraversamenti.

Le tabelle debbono avere fondo bianco ed essere della misura di centrimetri 30 per 40.

Chi apponga tabelle di bandita o di riserva senza avere ottenuto la relativa concessione, è punito con l'ammenda del quintuplo della tassa che sarebbe stata dovuta; in ogni caso con un minimo non inferiore a lire 100 mila.

Chi collochi tabelle su una estensione maggiore di quella per la quale abbia ottenuto la concessione è punito con l'ammenda di lire 50.000.

Chi collochi tabelle non conformi alle prescrizioni del presente articolo ovvero non le mantenga in buono stato di leggibilità è punito con l'ammenda da lire 5.000a lire 50.000.

CAPITOLO II.

CONCESSIONE DI BANDITE E RISERVE. COSTITUZIONE DI ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA. DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 47.

(*Concessione di bandite e di riserve*).

La costituzione di bandita o di riserva è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su richiesta del proprietario o del possessore del terreno sentito il parere tecnico del Comitato provinciale e del Comitato centrale della caccia.

La concessione è data solo per superfici continue di terreno ed alla condizione che la bandita o la riserva non arrechi pregiudizio alla produzione agricola.

Qualora la superficie del terreno da costituire in bandita o in riserva non appartenga ad un medesimo proprietario o possessore, i proprietari o i possessori dei terreni confinanti possono riunirsi in consorzio per ottenere la concessione, anche se i fondi, isolatamente considerati, non raggiungano l'estensione minima della legge.

Per accertate ragioni tecniche possono comprendersi nella bandita o nella riserva terreni per i quali non sia stato dato il consenso, purché tali terreni non superino nel loro complesso il quinto della superficie della bandita o della riserva. In tal caso l'inclusione coattiva è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per la grazia e per la giustizia, sentiti i pareri tecnici del Comitato provinciale e del Comitato centrale della caccia.

L'indennità dovuta ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente è determinata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su proposta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

ART. 48.

(*Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura*).

Le zone di ripopolamento e cattura sono costituite con provvedimento del presidente del Comitato regionale, su proposta del Comitato provinciale della caccia, su beni di enti pubblici che, ove ne siano richiesti, debbono concederli.

Tali zone, la cui superficie non può superare l'undecimo dell'intero territorio della provincia libero alla caccia, devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonee alle operazioni di cattura della selvaggina.

Gli enti pubblici che ne siano richiesti sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela e di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro propietà.

Per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è sufficiente il consenso dei proprietari dei fondi costituenti i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare.

Il consenso di ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione entro trenta giorni dalla

pubblicazione, nelle forme e termini di legge, della avvenuta costituzione della zona.

Il consenso dato all'atto della costituzione della zona, ove non sia stata prodotta disdetta sei mesi prima della scadenza s'intende rinnovato per il sessenio successivo.

ART. 49.

(*Gestione delle zone di ripopolamento e cattura*).

Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura ai Comitati provinciali della caccia incombe l'obbligo di:

a) apporre le tabelle necessarie per la identificazione dei confini delimitanti la zona;

b) di attuare un adeguato servizio di vigilanza;

c) di immettere, ove occorra, un numero di riproduttori sufficienti ad assicurare un effettivo ripopolamento della zona;

d) di provvedere all'impianto degli appostamenti tecnici eventualmente occorrenti per una efficace conduzione della zona;

e) di limitare le catture annuali al numero di capi di selvaggina effettivamente eccedente le necessità di ripopolamento della zona. Tale limitazione non va applicata per le catture da effettuare nell'anno di scadenza della zona, nel quale può essere prelevata tutta la selvaggina stanziale di cui sia possibile la cattura.

ART. 50.

(*Documenti per la concessione o la rinnovazione di bandite o di riserve*).

La domanda di concessione di bandita o di riserva di caccia deve essere diretta al Ministero per l'agricoltura e per le foreste.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) planimetria in triplice esemplare scala 1 : 10.000 indicante la superficie, i confini, le strade, i corsi d'acqua, i boschi ed i numeri catastali dei terreni da costituire in bandita o in riserva;

b) elenco nel quale, a fianco di ciascun numero catastale, siano indicati la natura e l'estensione dei terreni, nonché il proprietario o il possessore corrispondente;

c) atto od atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso dei terreni da vincolarsi; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;

d) progetto di impianto o di funzionamento tecnico ed economico della bandita o della riserva. con l'indicazione della specie

di selvaggina di cui si intende curare il ripopolamento o il selezionamento, nonché dei rispettivi modi;

e) dichiarazione attestante che i confini della costituenda bandita o riserva di caccia siano distanti almeno 500 metri da quelli di altre riserve, bandite o zone di ripopolamento e cattura.

Per le bandite e le riserve consorziali, oltre i documenti suindicati, è necessario produrre:

1°) atto di costituzione del consorzio fra i proprietari dei fondi. La costituzione può avvenire anche con scrittura privata purché le firme degli aderenti siano autenticate dal sindaco o dal segretario comunale oppure dal notaio;

2°) lo statuto del consorzio contenente, fra l'altro, la nomina del direttore della bandita o della riserva, le modalità per la sua sostituzione, le attribuzioni ad esso conferite, le attribuzioni dell'assemblea dei soci, la durata del consorzio, le norme relative al recesso dei soci.

Il decreto di concessione viene intestato al direttore della riserva e vincola comunque i consorziati e gli aventi causa per tutta la durata della concessione stessa.

A detti consorzi sono applicabili le disposizioni del Codice civile che regolano le associazioni.

La domanda di rinnovazione non occorre venga corredata dalla documentazione di cui sopra quando il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto della bandita o della riserva.

Art. 51.

(Decreto di concessione di bandite e riserve di caccia; durata e rinnovo delle concessioni; costituzione e durata delle zone di ripopolamento e cattura).

Nel decreto di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario e la durata della concessione che non può non essere inferiore ai 5 anni né superiore ai 15. Nello stesso decreto viene indicata altresì la superficie della zona vincolata e le condizioni alle quali è subordinata la concessione, con particolare riguardo agli obblighi relativi alla vigilanza ed a quelli relativi al ripopolamento oltre che della riserva e della bandita, del territorio provinciale libero alla caccia.

Il numero e la specie dei capi di selvaggina che a tale ultimo scopo i concessionari debbono fornire ai Comitati provinciali della

caccia è determinato in rapporto alla superficie vincolata, alle specie in essa esistenti ed alle sue possibilità ambientali.

La concessione è rinnovabile quando sia stata prodotta domanda entro la data di scadenza.

Qualora il provvedimento di rinnovo non intervenga prima della data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma, fino alla emanazione di detto provvedimento, la caccia è vietata a chiunque nel comprensorio della riserva.

La durata delle zone di ripopolamento e cattura è di anni 3. Esse sono rinnovabili per un solo eguale periodo di tempo.

CAPITOLO III.

OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO DI BANDITA O DI RISERVA E DEI COMITATI PROVINCIALI DELLA CACCIA NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

ART. 52.
(*Obblighi*).

Il concessionario di bandita o di riserva, deve curare la continua ed efficace sorveglianza del territorio concesso, assumendo e mantenendo in servizio il numero di guardie giurate stabilito dal decreto di concessione. Deve, altresì, curare il ripopolamento provvedendo, se necessario, alla immissione di selvaggina e migliorando le condizioni atte all'incremento faunistico.

I concessionari delle riserve costituite nelle località ove si esercita l'industria della pesca e delle riserve che si prestano anche alla sosta della selvaggina migratoria, debbono, mediante opportuni apprestamenti tecnici, curare che le località siano preparate in modo da favorire la sosta degli animali da passo.

L'esercizio venatorio, in tali casi, deve essere regolato in modo da non disturbare eccessivamente la selvaggina stessa.

ART. 53.
(*Facoltà*).

Nell'interno delle bandite e delle riserve i concessionari e gli agenti da loro dipendenti hanno sempre facoltà:

a) di portare armi da caccia anche con munizione spezzata per la distruzione degli animali predatori;

b) di raccogliere uova di selvaggina per provocarne la schiusa;

c) di servirsi, in ogni tempo, di cani da tana per la distruzione degli animali predatori e di cani da ferma per scoprire i nidi nei prati che vanno in taglio;

d) usare per richiamo le starne e le pernici per regolare la proporzione numerica dei sessi mediante l'uccisione dei maschi in soprannumero;

e) di catturare, con ogni forma di rete e trappole a scatto, qualsiasi specie di selvaggina protetta o pregiata a scopo di ripopolamento, di osservazione e di studio oppure di miglioramento tecnico delle bandite o riserve stesse.

Le stesse facoltà sono concesse nelle zone di ripopolamento e cattura ai Comitati provinciali della caccia.

CAPITOLO IV.

SPECIALI LIMITAZIONI E DIVIETI

ART. 54.

(*Divieto di detenzione di armi ed arnesi di caccia o di cani*).

Con provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, su proposta del Comitato provinciale della caccia, può essere vietata a persone che abitino stabilmente o temporaneamente nell'interno di una bandita, di una riserva o di una zona di ripopolamento e cattura, anche la semplice detenzione di armi o di arnesi atti alla uccisione o alla cattura di selvaggina ed anche di cani.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

ART. 55.

(*Divieto di esercizio venatorio in determinati luoghi*).

Sono sempre vietate a chiunque la caccia e l'uccellagione lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, corsi d'acqua e relativi argini e golene, anche se di uso pubblico, che attraversino le bandite, le riserve, le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione.

Quando i confini della bandita, della riserva, della zona di ripopolamento e dell'oasi di protezione siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, l'esercizio venatorio è vietato a chiunque fino alla distanza di metri 50 dai confini stessi.

Fermo il divieto di cui all'articolo 24 della presente legge, chi attraversi o percorra i luo-

gli di cui sopra dovrà altresì tenere i cani al guinzaglio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Non può essere raccolta, entro i confini di una bandita o di una riserva, salvo che col consenso del concessionario o degli agenti addetti alla vigilanza, selvaggina colpita fuori di essa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

CAPITOLO V.

AFFITTO E SUBAFFITTO DELLE RISERVE

ART. 56.

(*Affitto e subaffitto delle riserve*).

L'affitto delle riserve di caccia è sempre vietato a meno che esso non sia disposto a favore di associazioni di cacciatori. Il subaffitto non è consentito.

CAPITOLO VI.

REVOCA DI BANDITA O RISERVA

ART. 57.

(*Revoca della concessione di bandita o di riserva*).

La concessione di bandita o riserva è sempre revocabile quando il concessionario non ottempera agli obblighi posti a di lui carico della legge o dal decreto di concessione.

La revoca viene disposta dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste quando, a suo insindacabile giudizio, risulti:

a) che il concessionario o persona da lui autorizzata abbia esercitato ed esercita la caccia e l'uccellagione nella bandita o, in tempo di divieto, nella riserva;

b) che il concessionario o chi per lui abbia acquistato o acquisti uova di selvaggina o piccoli nati di provenienza illegittima;

c) che il concessionario non abbia ottemperato o non ottemperi all'obbligo della vigilanza;

d) che il concessionario non mantenga la bandita o la riserva nella dovuta efficienza per quanto riguarda la riproduzione ed il ripopolamento di selvaggina;

e) che, per difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento della bandita o della riserva:

f) che il territorio bandito o riservato si dimostri inadatto alla riproduzione od alla sosta della selvaggina.

La revoca ha luogo con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sentito il parere del Comitato centrale della caccia.

In caso di revoca di bandita o di riserva il Comitato provinciale della caccia può catturare a scopo di ripopolamento la selvaggina pregiata esistente pagandone il relativo valore. Questa disposizione si applica anche nel caso di mancato rinnovo o rinuncia volontaria alla concessione.

Per l'accertamento sul funzionamento delle bandite o delle riserve, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a periodiche ispezioni, anche a mezzo dei Comitati provinciali della caccia.

CAPITOLO VII.

ART. 58.
(*Parchi nazionali, bandite e riserve di Stato*).

I parchi nazionali sono costituiti di diritto in riserva di caccia. Essi sono gestiti secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti speciali.

Le proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono costituite di diritto in bandita di caccia. Qualora non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento ed alla sosta della selvaggina, esse vengono restituite alla libera caccia con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del Comitato provinciale della caccia, sentito il parere del Comitato centrale della caccia.

I terreni in dotazione al Presidente della Repubblica sono costituiti di diritto in riserva di Stato.

I parchi nazionali, le riserve di Stato e le bandite demaniali si costituiscono senza alcuna formalità e sono esenti da tasse e oneri ed obblighi accetto quello della tabellazione.

CAPITOLO VIII.

CASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA

ART. 59.
(*Casi di protezione della fauna*).

Il Ministero dell'agricoltura e foreste può costituire con suo decreto, su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia

un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna anche migratoria per ogni provincia, la cui superficie non debba essere superiore ai duemila ettari. Dette oasi non potranno essere costituite ove esistano antichi impianti di uccellagione in esercizio.

In tali casi l'esercizio venatorio è vietato a chiunque e la vigilanza è particolarmente affidata agli agenti dei Comitati provinciali della caccia ed al Corpo forestale dello Stato.

Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato, a cura del Comitato provinciale della caccia, da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione. Tali cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.

Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, su richiesta del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi.

Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi, è punito a sensi dell'articolo 42.

TITOLO IV.

VIGILANZA E SANZIONI

CAPITOLO I.

AGENTI DI VIGILANZA.

ART. 60.

(*Gli agenti di vigilanza*).

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e in particolar modo, alle guardie del Corpo forestale dello Stato agli agenti di vigilanza dell'Ente nazionale protezione animali, ai guardacaccia dei Comitati provinciali della caccia, e ai guardapesca, nonché ai guardacaccia in servizio presso le bandite, le riserve.

I guardacaccia dei Comitati provinciali della caccia, possono esercitare le loro funzioni anche fuori del territorio della rispettiva provincia; i guardiacaccia delle bandite private e delle riserve anche fuori dei confini della rispettiva bandita o riserva, limitatamente al territorio dei comuni limitrofi.

ART. 61.

(*Riconoscimento degli agenti di vigilanza*).

Il riconoscimento delle guardie giurate per la sorveglianza sulla caccia, è chiesto a termini della legge di pubblica sicurezza. Dette

guardie possono essere autorizzate anche al servizio di vigilanza sulla pesca.

Le domande, nonché i documenti necessari per il riconoscimento dei guardiacaccia dei Comitati provinciali della caccia, sono esenti da ogni tassa di bollo ed il decreto di riconoscimento è pure esente oltre che da ogni tassa di bollo anche da quella di concessione governativa.

ART. 62.

(*Divieto di esercitare la caccia e l'uccellagione – Deroghe*).

Ai guardacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandite e riserve è vietata la caccia e l'uccellagione nelle località e per il tempo in cui esercitano le loro funzioni.

Essi possono essere, di volta in volta, autorizzati dai Comitati e dai concessionari a cacciare determinata selvaggina.

Gli agenti di vigilanza sono autorizzati alla uccisione e alla cattura degli animali predatori; a tal uopo essi hanno facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata purché siano muniti dello speciale porto d'armi.

ART. 63.

(*Poteri degli agenti – Sequestro dei corpi di reato*).

Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione delle licenze o dei permessi di caccia o di cattura nonché della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia o alla uccellagione, ovvero in esercizio di caccia o di uccellagione.

In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre procedere al sequestro delle armi o degli arnesi nonché della cacciagione. Il sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia e quindi sono soggetti a sequestro quando servano direttamente a compiere atti di caccia.

Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che si sia commesso o che si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono, osservate le disposizioni del Codice di procedura penale e delle leggi speciali, procedere, nei limiti da questi stabiliti, ad ispezioni e perquisizioni ed in genere avvalersi dei poteri delle leggi concessi agli agenti di polizia giudiziaria.

ART. 64.
(*Verbale di accertamento*).

Gli agenti che constatino violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono vervale che trasmettono in copia al Comitato provinciale della caccia. Il Comitato provinciale della caccia ne dà comunicazione al contravventore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ove la contravvenzione non sia stata allo stesso personalmente contestata.

CAPITOLO II.
SANZIONI

ART. 65.
(*Circostanze aggravanti*).

Ove non sia stato possibile, per fatto del contravventore, procedere al sequestro delle armi o degli arnesi di caccia o di uccellagione la pena è raddoppiata.

In caso di recidiva specifica e ogni qualvolta la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi effettua l'esercizio venatorio di notte alla selvaggina stanziale, all'ammenda prevista nel comma precedente può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi.

L'ammenda sarà aumentata e sarà sempre comminato l'arresto quando l'esercizio venatorio venga praticato di notte con l'ausilio di sorgenti luminose.

CAPITOLO III.
OBLAZIONE E PROCEDIMENTO PENALE

ART. 66.
(*Oblazione per via breve*).

Per le contravvenzioni previste dagli articoli 12 e 18, l'azione penale si estingue ove il contravventore, nel termine di giorni quindici dalla contestazione della contravvenzione, paghi al Comitato provinciale della caccia una somma pari a lire 500.

Tale somma deve essere versata dal Comitato provinciale della caccia al locale Ufficio del registro.

Nel caso di cattura del cane, il contravventore è tenuto altresì a rimborsare le spese di custodia e di mantenimento.

ART. 67.

(*Oblazione*).

Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare domanda di oblazione nel termine di dieci giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui all'articolo 65.

La precedente disposizione non si applica quando la caccia o l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso dei mezzi proibiti di cui all'articolo 22.

La domanda di oblazione deve essere indirizzata al prefetto della provincia a mezzo del Comitato provinciale della caccia, il quale la trasmette con le sue proposte motivate. Sulla domanda di oblazione il prefetto determina discrezionalmente la somma da pagare a detto titolo nei limiti della pena stabilita dalla legge per la violazione di cui si tratta.

Il prefetto, sentito il parere del Comitato provinciale, puo respingere la domanda nei casi di speciale gravità.

Il decreto prefettizio viene comunicato dal Comitato provinciale al contravventore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il contravventore, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, deve pagare all'erario la somma fissata dal prefetto a titolo di oblazione, secondo le modalità da stabilirsi, e le spese eventuali al comitato provinciale della caccia che ne rilascia ricevuta.

ART. 68.

(*Procedimento penale*).

Il Comitato provinciale della caccia trasmette il verbale di contravvenzione all'Autorità giudiziaria quando l'oblazione non abbia avuto luogo.

ART. 69.

(*Confisca dei mezzi*).

La condanna per violazione alla presente legge comportano la confisca delle armi o dei mezzi di caccia e di uccellagione nonché della cacciagione, ferme restando le altre disposizioni di cui all'articolo 240 del Codice penale.

La confisca non si estende al cane. Ove si tratti di mezzi vietati di cui all'articolo 22 della presente legge, ne viene ordinata la distruzione.

ART. 70.

(*Revoca della licenza*).

La condanna comporta la revoca della licenza di caccia o di uccellagione, quando si tratti di reati di caccia in tempo di divieto generale con armi o arnesi vietati o in bandita o in riserva o in zona di ripopolamento e cattura oppure in casi di protezione della fauna.

La licenza revocata non può essere nuovamente concessa che dopo trascorso almeno un anno dalla revoca.

Nel caso di più di due condanne per violazione della presente legge, il colpevole è soggetto alla esclusione definitiva della concessione della licenza.

ART. 71.

(*Condanna di persona sottoposta alla patria potestà*).

Nel caso di condanna di persona sottoposta alla patria potestà o alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore o il tutore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore od il tutore sia insolvibile, la pena inflitta è convertita, nei riguardi del condannato, a sensi dell'articolo 136 del Codice penale.

TITOLO V.

ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ENTI - FACOLTÀ DEGLI ORGANI STESSI

CAPITOLO I.

ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 72.

(*Comitato centrale della caccia*).

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato centrale della caccia il quale ha il compito di dare parere tutte le volte che venga richiesto dal Ministero stesso.

Il Comitato centrale della caccia si compone:

a) del Presidente, nella persona del sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

b) del Vicepresidente, nella persona del direttore generale della produzione agricola;

c) del Capo del coordinamento caccia e pesca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) di cinque esperti in materia venetoria designati possibilmente dalle associazioni cacciatori e uccellatori di cui due dai concessionari di riserve;

e) di un funzionario del servizio tecnico forestale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al sesto;

f) del direttore del laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

g) di un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori;

h) di un rappresentante della Confederazione coltivatori diretti;

i) di un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della divisione caccia.

In seno al Comitato centrale funziona per gli affari più urgenti o di maggior rilievo un sottocomitato presieduto dal direttore generale della produzione agricola e composto dal capo del coordinamento pesca e caccia del Ministero dell'agricoltura e foreste, da un funzionario del servizio tecnico forestale del Ministero dell'agricoltura e foreste e da due esperti in materia venatoria.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti del Comitato centrale della caccia sono nominati, su designazione dei rispettivi enti e categorie, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nel quale decreto verrà stabilita, di concerto con il Ministero delle finanze, la misura dei compensi ad essi spettanti, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per l'intervento alle sedute.

ART. 73.

(*Comitati regionali della caccia*).

In ciascuna regione è costituito con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il Comitato regionale della caccia.

Il Comitato regionale della caccia è presieduto dal presidente dell'Amministrazione provinciale del capoluogo della regione, e si compone dei presidenti dei Comitati provinciali della caccia della regione, del capo dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, del capo dell'Ispettorato compartimentale delle foreste, di tre esperti nei vari rami in materia venatoria, di uno zoologo.

Il Comitato regionale, avente personalità giuridica propria ha sede nel capoluogo della regione.

I Comitati regionali, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, dispongono restrizioni ai termini di chiusura dell'esercizio venatorio della regione a sensi dell'articolo 15. Esprimono parere sui problemi venatori della regione e sulle questioni che dovessero essere ad essi sottoposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alle spese per il funzionamento dei Comitati regionali della caccia si provvede con i fondi di cui all'articolo 85 della presente legge.

La revisione dei conti è affidata ad un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste mentre le funzioni di segretario sono affidate al segretario del Comitato provinciale della caccia del capoluogo di regione.

ART. 74.

(*Comitati provinciali della caccia*).

In ciascun capoluogo di provincia è costituito, con provvedimento del presidente della giunta provinciale, il Comitato provinciale della caccia che si compone:

a) di un consigliere provinciale, in qualità di presidente;

b) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in qualità di vicepresidente;

c) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

d) di quattro esperti di caccia e di uccellagione di cui almeno uno concessionario di riserva di caccia;

e) di un insegnante in scienze naturali, preferibilmente zoologo;

f) di un veterinario;

g) di un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori;

h) di un rappresentante dell'Associazione dei coltivatori diretti.

I membri di cui alla lettera *d*) sono nominati possibilmente su proposta delle associazioni cacciatori e uccellatori più rappresentative tenuto conto delle situazioni organizzative delle stesse.

Il Comitato elegge nel suo seno il segretario. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle spese per il funzionamento dei Comitati provinciali della caccia si provvede con i fondi di cui all'articolo 84 della presente legge.

La revisione dei conti è affidata ad un funzionario dell'Amministrazione provinciale nominato dal Presidente della giunta provinciale.

ART. 75.

(*Compiti dei Comitati provinciali della caccia*).

I Comitati provinciali della caccia, oltre ad esprimere parere nei casi previsti dalla presente legge ed oltre alle funzioni ad essi determinati dalla legge stessa, hanno il compito di promuovere ogni iniziativa atta alla tutela ed all'incremento del patrimonio faunistico nazionale.

Hanno altresì il compito di pubblicare annualmente, in un manifesto, le principali disposizioni relative all'esercizio venatorio e di dare impulso nella provincia ad un'azione di propaganda che valga a diffondere tra i cacciatori, e i cittadini in genere, la conoscenza della legge sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti l'esercizio venatorio.

ART. 76.

(*Personale dei Comitati regionali e provinciali della caccia*).

I Comitati provinciali e regionali della caccia sono autorizzati ad assumere personale nei limiti di organici approvati dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministero per il tesoro secondo le disponibilità del loro bilancio.

ART. 77.

(*Laboratorio di zoologia applicata alla caccia*).

E costituito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, avente veste di persona giuridica pubblica.

Esso svolge attività tecnico-scientifica quale ente vigilato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

L'ordinamento amministrativo, i compiti e la sede del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono stabiliti con apposito statuto da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il personale occorrente per il suo funzionamento, la consistenza numerica nonché la disciplina giuridica ed il trattamento economico del personale stesso, sono disposti con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministero per il tesoro.

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia per lo svolgimento della propria attività può istituire osservatori ornitologici.

Alle spese per il funzionamento del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, comprese quelle per il personale, si provvede con

i contributi di cui all'articolo 85 della presente legge.

La revisione dei conti è affidata a due funzionari designati uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'altro dal Ministero del tesoro.

ART. 78.

(*Vigilanza sugli Enti*).

I Comitati regionali, i Comitati provinciali e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CAPITOLO II.

FACOLTÀ DEGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 79.

(*Permessi speciali di cattura ed uccisione di selvaggina*).

Durante il periodo di chiusura dell'esercizio venatorio il Comitato regionale per la caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può accordare a zoologi od a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare o di uccidere determinate specie di selvaggina anche se contemplate nell'articolo 3 della presente legge, e di prendere in ogni tempo uova, nidi o piccoli nati di selvaggina, a scopo di studio.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può permettere agli osservatori ornitologici di esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo e con qualunque mezzo, purché le catture siano fatte per scopi scientifici e sotto l'osservanza delle condizioni da stabilirsi volta per volta.

Fuori dei casi previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su richiesta del Comitato provinciale della caccia interessato, può permettere sotto determinate condizioni catture di qualsiasi specie di selvaggina e presa di uova e di piccoli nati a scopo di ripopolamento, in qualsiasi tempo, e può altresì autorizzare, d'intesa con il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, la cattura di quaglie per l'addestramento dei cani e quelle di storni o passeri per il tiro a volo in competizioni sportive.

ART. 80.

(*Permessi di uccisione di selvaggina a scopo di miglioramento tecnico e per la protezione delle colture*).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su richiesta del Comitato provinciale della caccia e degli interessati, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può permettere, ovunque ed in qualsiasi tempo, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi l'uccisione di maschi di capriolo, daino, cervo, muflone, camoscio, nonché dell'urogallo e del gallo forcello e del fagiano, con le modalità che verranno stabilite dallo stesso Ministero.

In qualsiasi tempo può altresì autorizzare, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione di qualsiasi specie di selvaggina nelle bandite e nelle riserve per esigenze tecniche delle medesime, e, ovunque, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per la protezione delle colture.

TITOLO VI.

TASSE E FONDI PER IL SETTORE VENATORIO

ART. 81.

(*Tasse per le licenze*).

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali:

a) licenza di caccia con uso di fucile a non più di un colpo: lire 6.000;

b) licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi: lire 8.000;

c) licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi: lire 12.000;

d) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza per il controllo dei predatori: lire 1.000;

e) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;

f) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000, per ogni arma in più: lire 10.000;

g) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in più: lire 5.000;

h) licenza di uccellagione fissa: lire 25.000:

i) licenza di quagliara, paretai o panie fisse: lire 15.000;

l) licenza di prodina: lire 10.000;

m) appostamento fisso: lire 10.000;

n) permesso scritto giornaliero rilasciato dal concessionario di riserve a terzi: lire 1.000; (permanente: lire 10.000);

ART. 82.

(*Tasse per bandite private e per le riserve*).

La concessione di riserva è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro. Le riserve di caccia aperte e chiuse aventi una superficie inferiore ai 150 ettari, sono soggette alla tassa annuale di concessione di lire 30.000.

Il sesto del ricavato complessivo delle tasse sopra specificato, viene destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale della caccia, dispone la concessione dei premi stessi.

Per la formazione dei ruoli delle tasse ettariali, per la procedura contenziosa e per la riscossione sono applicabili le norme dettate per l'imposta di ricchezza mobile.

ART. 83.

(*Sovratasse*).

All'atto del pagamento delle tasse di cui all'articolo 81, escluse quelle previste alle lettere *d*) e *n*), deve versarsi anche una sopratassa nella misura di 2.500 per ogni licenza.

Le licenze di uccellagione di cui all'articolo 81, lettera *h*), *i*) sono soggette inoltre ad una ulteriore sovratassa di lire 2.500 da devolversi interamente al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, oltre a quella fissa per ogni licenza di lire 50.

Oltre alle tasse di cui all'articolo 82 le concessioni di bandite private e di riserve sono soggette al pagamento di una sopratassa annuale di lire 2.000 ogni cento ettari o frazione di cento.

Per le riserve di caccia aperte e chiuse aventi una superficie inferiore ai 150 ettari la sopratassa è di lire 3.000.

È altresì dovuto, per ogni tabella indicante il divieto di caccia, una sopratassa di lire 15.

ART. 84.

(*Ripartizione e destinazione delle sopratasse*).

Il provento annuo complessivo delle sopratasse di cui all'articolo 83 viene stanziato su apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la erogazione di contributi per il funzionamento del Comitato centrale della caccia, dei Comitati regionali della caccia, dei Comitati provinciali della caccia e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

I contributi ai Comitati provinciali della caccia vengono erogati comunque in misura non inferiore all'80 per cento del provento annuo, di cui al comma precedente.

ART. 85.

(*Fondo di bilancio*).

A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per la partecipazione ai Congressi internazionali, per la propaganda, per studi e per pubblicazioni, per contributi e sussidi a privati ed Enti ai fini della presente legge, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro provvede annualmente all'iscrizione nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una somma da determinarsi in correlazione all'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente a titolo di oblazione o a seguito di condanna per contravvenzione alla presente legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla ripartizione delle somme anzidette tra i Comitati provinciali della caccia perché siano erogate per i premi agli agenti che si siano maggiormente distinti nel servizio di vigilanza.

ART. 86.

(*Variazioni di bilancio*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

ART. 87.

(*Importazione di selvaggina viva*).

L'introduzione dall'estero di selvaggina pregiata o protetta viva, da effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o rinsanguamento e l'immissione di selvaggina estranea alla fauna nazionale, sono autorizzate ai fini della presente legge dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

ART. 88.

(*Commercio della selvaggina morta*).

Sono sempre vietati la detenzione ed il commercio della selvaggina morta appartenente alle specie di cui all'articolo 3 della presente legge. Sono parimenti vietati, in ogn tempo, la detenzione ed il commercio di selvaggina presa con mezzi proibiti e la esposizione negli esercizi di vendita degli uccelli morti di mole inferiore a quella del tordo.

Durante il periodo di apertura e fino all'ottavo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio venatorio, è consentito vendere, detenere per vendere ed acquistare selvaggina pregiata morta anche se proveniente dall'estero.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 e da lire 20.000 a lire 100.000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

ART. 89.

(*Conservazione nei frigoriferi di selvaggina morta*).

Ai proprietari dei frigoriferi ove viene immessa selvaggina morta da vendere in tempo di caccia chiusa, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico, da far vidimare dal Comitato provinciale della caccia ove giornalmente deve essere annotata la qua-

lità e la specie di selvaggina entrata e uscita dal frigorifero indicandone la provenienza e la destinazione. Nei giorni in cui non si sia verificato movimento di selvaggina, le relative pagine del registro debbono essere annullate con inchiostro indelebile.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

ART. 90.

(*Addestramento dei cani da ferma e gare*).

In tempo di divieto i cani da ferma possono essere condotti in campagna per l'addestramento nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia.

L'addestramento dei cani da ferma è altresì consentito, anche antecedentemente a tale data, in zone appositamente delimitate dal Comitato provinciale della caccia.

I concorrenti a gare cinofile riconosciute possono essere autorizzati dai Comitati provinciali della caccia all'addestramento di cani da ferma nelle zone di ripopolamento e cattura, in qualunque tempo, sempre che l'addestramento non rechi danno alla selvaggina anche se liberata.

Le gare per cani da ferma in tempo di divieto debbono essere di volta in volta autorizzate dal Comitato provinciale della caccia Durante lo svolgimento di tali gare è consentito sparare alla selvaggina liberata per provare il riporto dei cani.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000.

ART. 91.

(*Tiri a volo*).

Nei tiri a volo è consentito soltanto l'uso degli storni, passeri e piccioni purché ne sia dimostrata la legittimità della provenienza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

ART. 92.

(*Selvaggina contrassegnata*).

Chiunque uccida, catturi e rinvenga uccelli inanellati od altra selvaggina contrassegnata deve darne notizia al laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire 1.000.

CAPITOLO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 93.

(*Superficie delle bandite e delle riserve*).

Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge relative a bandite e riserve, la cui estensione sia inferiore ai 150 ettari, restano in vita sino alla loro scadenza.

ART. 94.

(*Distanza fra riserve*).

Le riserve di caccia che distano fra di loro meno di 500 metri conservano la loro estensione fino alla data di scadenza.

Esse non possono essere rinnovate senza che i loro confini vengano arretrati di almeno 250 metri.

ART. 95.

(*Contratti di affitto delle riserve*).

I contratti di affitto delle riserve, già ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in contrasto con l'articolo 56 della presente legge, conservano l'efficacia sino alla loro data di scadenza.

ART. 96.

(*Domande di oblazione*).

Le procedure di oblazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolate dalle norme di cui al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.

ART. 97.

(*Abrogazione di altre norme venatorie*).

Sono abrogate tutte le norme vigenti che comunque si riferiscano alla caccia, che siano in contrasto con la presente legge.

Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellagione, comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti.

ART. 98.

(*Cessazione della competenza in materia venatoria del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste*).

La competenza in materia venatoria attribuita al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste con il regio decreto 29 maggio 1961, n. 849, è trasferita al Comitato centrale della caccia di cui all'articolo 72 della presente legge.